

LUISS 9 1

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra:

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

BELLUM IUSTUM E DIRITTO DEI
FEZIALI

Prof. M. Floriana Corsi

RELATRICE

Prof. Lorenzo Fascione

CORRELATORE

Marco Romolo

CANDIDATO

Anno Accademico: 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE

1. Il concetto di *bellum iustum* nell'esperienza giuridica romana.
2. Il ruolo dei feziali, lo stato della dottrina e l'oggetto della ricerca.

CAPITOLO I

LA RILEVANZA DELLO IUS FETIALE NELL'ESPANSIONE DI ROMA DALLE ORIGINI ALLA PRIMA ETA' REPUBBLICANA

1. Le origini dello *ius fetiale*.
2. La dichiarazione di guerra e il *bellum iustum*.
 - 2.1. *Rerum repetitio* e *testatio deorum*.
 - 2.2. La *consultatio patrum*.
 - 2.3. *Indictio belli*.
3. La stipulazione dei trattati.
 - 3.1. Il dialogo tra *verbenarius* e *rex*.
 - 3.2. La '*factio*' del *pater patratus*.
 - 3.3. L'attività del *pater patratus*.
 - 3.4. I generi di *foedus*.
4. Il rapporto tra *legati* e feziali nelle ipotesi della dottrina.
 - 4.1. La 'sostituzione' dei *legati* ai feziali.
 - 4.2. La distinzione 'funzionale' tra *legati* e feziali.
 - 4.3. I feziali come sacerdoti-magistrati dotati di ampi poteri.
 - 4.4. I conflitti come criterio distintivo d'intervento.
 - 4.5. La distinzione *legati* e feziali ed il permanere dello *ius fetiale*.
5. La *deditio*.

CAPITOLO II

LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO DELLO IUS FETIALE DALLA MEDIA REPUBBLICA ALL'ETÀ IMPERIALE

1. Il mutamento delle forme del diritto e della diplomazia.
2. La laicizzazione del diritto.
3. Il cambiamento dell'assetto strategico-diplomatico.
4. Il *bellum iustum*.

CAPITOLO III EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI *BELLUM IUSTUM*

1. Le origini.
2. L'avvento della cristianità e la concezione teologica della guerra.
3. Il giusnaturalismo.
4. Il giuspositivismo ottocentesco
5. Il XX secolo.
6. *La guerra nella società contemporanea.*

CAPITOLO IV CONCLUSIONE

1. Il ruolo dei feziali alla luce della ricerca.
2. *Bellum iustum* e 'guerra giusta' oggi.

Bibliografia.

INTRODUZIONE

1. *Il concetto di bellum iustum nell'esperienza giuridica romana.*

Nell'arco della storia, antica e moderna, la guerra e le sue giustificazioni sono sempre state oggetto di dibattito. In ambito giuridico, la relazione tra guerra e diritto è complessa ed innegabile. Il diritto è sempre stato funzionale ai conflitti o per legittimarne l'inizio (*ius ad bellum*) o per regolarne la condotta (*ius in bello*).

A differenza del primo, quest'ultimo aspetto sarà preso in considerazione dai giuristi solo a partire dal XVII sec., per poi raggiungere l'apice nel positivismo giuridico ottocentesco secondo cui la forza è concepita come naturale attributo dello Stato-nazione, concetto espresso magistralmente nella famosa frase del generale prussiano Clausewitz: “*La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi*”¹.

L'interesse si spostò così dalle cause legittimanti alle regole dei conflitti, culminando nella nascita del diritto internazionale umanitario, avuta grazie alla conclusione delle Convenzioni di Ginevra. Quest'ultime pongono regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono i civili e pongono limiti all'impiego di armamenti, mezzi e metodi di combattimento.

In questa sede interessa invece lo *ius ad bellum* e cioè la parte della giurisprudenza che regola principalmente l'inizio e la fine delle ostilità per una comunità, in particolare per la comunità romana, dalle sue origini all'inizio del principato. Nel caso di Roma, il concetto di *bellum iustum* gioca un ruolo importante, se non essenziale.

La traduzione letterale “guerra giusta” è tuttavia fuorviante se si vuol comprendere il significato reale che a queste parole veniva attribuito dai Romani.

L'aggettivo *iustum* che connotava il sostantivo *bellum* non aveva niente a che vedere con la sfera dell'etica.

Come indica la stessa radice *ius* (diritto, legge, autorità) l'azione veniva considerata “giusta” perché in conformità al diritto e non invece perché volta al raggiungimento di un fine ultimo superiore. Seguendo questo schema, *iustum* non

¹ R. Preston, S. Wise, *Men in Arms – Una storia sociale della guerra*, Bologna, 2015, p. 285.

va inteso come “giusto” o “giustificato” ma bensì “legale”, ossia secondo *ius*, conforme al regime giuridico (in questo caso lo *ius fetiale*)².

Ciò nonostante alcuni passi di Cicerone fanno riferimento alle *iustae causae bellorum* ed è proprio il termine *causa* che ha portato parte della dottrina a sostenere che vi fosse per i Romani una “teoria della guerra giusta”³.

Tuttavia, sempre negli stessi scritti, il giurista sottolinea come la legittimità della guerra fosse sancita dallo *ius fetiale*, secondo il quale nessuna guerra sarebbe stata *iusta* se fosse stata condotta senza una *causa*.

Cic. de rep. 3.23.35: “*Illa iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta*”.

Causa nel linguaggio dei giuristi romani aveva il significato di ‘fondamento giuridico dell’azione’, e il termine *iusta causa* andrebbe considerato come requisito dell’agire stabilito dall’ordinamento. Sempre seguendo questo schema le *iustae cause bellorum* sono dunque quelle previste dal diritto senza alcun contenuto metagiuridico.

Secondo l’indirizzo dottrinale qui adottato la nascita di una “dottrina della guerra giusta”, intesa come il subentrare dell’etica nella ragion d’essere dei conflitti, andrebbe rimandata alla romanità cristiana del IV sec. d.C. ed al suo maggior esponente, Sant’Agostino⁴.

2. *Il ruolo dei feziali, lo stato della dottrina e l’oggetto della ricerca.*

Qualsiasi tipo di discussione sull’argomento *bellum iustum* romano deve necessariamente partire dalle origini di Roma e quindi dai feziali, o *fetiales*, un collegio di venti sacerdoti che, in base alle fonti letterarie, era incaricato di una complessa serie di operazioni che precedevano l’inizio e la fine di ogni guerra.

V’è stato un lungo dibattito sul ruolo dei feziali ed i problemi derivanti dal *bellum iustum* ma non sembra si sia ancora raggiunto un orientamento uniforme⁵.

Universalmente accettata in dottrina sembra essere la figura dei feziali come sacerdoti dell’età arcaica, scomparsi già nella media Repubblica intorno al III sec

² N. Rampazzo, *Iustitia e Bellum – prospettive storiografiche sulla guerra nella repubblica romana*, Napoli, 2012, pp. 1-6.

³ A. Calore, *Bellum Iustum tra etica e diritto*, <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Calore-Bellum-iustum-etica-diritto.htm> (2006).

⁴ A. Calore, *I conflitti armati nella Roma arcaica*, file:///C:/Users/marco/Downloads/I_CONFLITTI_ARMATI_NELLA_ROMA_ARCAICA.pdf(2015).

⁵ G. Turelli, “*Audi Iuppiter*” – *il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana*, Milano, 2011, pp. 2-3.

a.C. e sostituiti dai *legati* senatori a causa della crescente laicizzazione dello stato e della maggiore complessità delle relazioni diplomatiche, saranno poi recuperati in un secondo momento ad opera di antiquari del II e I sec. a.C. ma principalmente per fini propagandistici.

Un ruolo assolutamente marginale riveste oggi la c.d. “dottrina ipercritica”, secondo la quale lo *ius fetiale* parrebbe essere stato generato da annalisti ed antiquari del II sec. a.C., un’invenzione in sostanza, voluta principalmente per fini propagandistici dagli *imperatores*.

Non si esclude a priori la presenza di norme arcaiche e schemi giuridici più antichi, ma anche se esistite vengono considerate largamente in disuso dopo la fase arcaica, cioè dal IV sec. a.C. in poi⁶. Dall’analisi dei vari indirizzi risulta che l’immagine dei feziali ondeggi tra quella di precursori dei rapporti diplomatici romani e quella di mezzo di propaganda volto a proporre Roma come garante della *fides* e della legalità tra i popoli.

Mi limito a segnalare che la scarsità di testimonianze dirette per l’età più risalente costringe a lavorare con testimoni ormai lontani dagli eventi, come ad esempio Livio rispetto alla fase arcaica. L’atteggiamento impiegato nei riguardi di tale tradizione letteraria circa l’attendibilità storico-giuridica, è basato sulla fede e sul convincimento di essere in grado di capire il senso originario della realtà narrata, scartando l’indirizzo ipercritico.

Tuttavia, a causa dell’invariabile esiguità delle fonti, l’esercizio del dubbio come l’incertezza delle ricostruzioni sono inevitabili⁷.

Il ruolo di questa tesi è duplice: anzitutto riconsiderare il ruolo dei *fetiales* alla luce dei loro compiti e dell’evoluzione storica seguendo un approccio storico-giuridico.

Infine esprimere alcune riflessioni sul ruolo dei feziali nella strategia imperialista romana e sul concetto di guerra giusta oggi.

⁶ Turelli, “*Audi Iuppiter*”, cit., pp.27-32.

⁷ Rampazzo, *Iustitia e Bellum*, cit., p. 16.

CAPITOLO I

LA RILEVANZA DELLO IUS FETIALE
NELL'ESPANSIONE DI ROMA DALLE ORIGINI
ALLA PRIMA ETÀ REPUBBLICANA

1. *Le origini dello ius fetiale.*

Tre dei sette re di Roma contribuirono, secondo la tradizione, al consolidamento dello *ius fetiale*, ma non è chiara la misura del contributo di ciascuno.

Stando alle fonti, rispettivamente Cicerone e Diodoro Siculo attribuiscono la nascita dello *ius fetiale* a Tullo Ostilio⁸; Livio e Servio la riconducono ad Anco Marzio⁹; Dionigi di Alicarnasso e Plutarco, infine, affermano che sia stato Numa Pompilio ad istituire il collegio sacerdotale¹⁰.

Il dato che accomuna tutte le testimonianze è la risalenza del cerimoniale dello *ius fetiale* all'antico periodo monarchico.

Livio specifica inoltre che non furono un'invenzione romana ma vennero "importati" dal vicino popolo degli Equicoli¹¹. Altre fonti come Dionigi di Alicarnasso affiancano invece all'origine equicola l'ipotesi di una ricezione da Ardea (vicina città del Lazio)¹². Tutto ciò, unitamente alla conferma da Livio che anche il popolo italico centro-meridionale dei Sanniti avesse un proprio collegio di *fetiales*¹³, ha portato la dottrina a concordare, oltre che sulla risalenza all'età monarchica, anche sul probabile carattere non originariamente romano del collegio e dello *ius fetiale*, che appaiono anzi avere un'origine di tipo latino-italica.

⁸ Cic., *rep.* 2.17.31; Diod. 8.25.2-4.

⁹ Liv. 1.32.5; Serv. *Aen.* 10.14.

¹⁰ Dion. Hal. 2.72.1-2; Plut. *Numa* 12.4.

¹¹ Liv. 1.32.5.

¹² Dion. Hal. 2.72.2.

¹³ Liv. 8.39.12-15: *unum maxime nomen per consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur; uir nobilis potensque erat, haud dubie proximarum indutiarum ruptor. de eo coacti referre praetores decretum fecerunt ut Brutulus Papius Romanis dederetur et cum eo praeda omnis Romana captiuique ut Romam mitterentur quaeque res per fetiales ex foedere repetitae essent secundum ius fasque restituerentur. fetiales Romam, ut censuerunt, missi et corpus Brutuli exanime; ipse morte uoluntaria ignominiae se ac supplicio subtraxit. placuit cum corpore bona quoque eius dedi. nihil tamen earum rerum praeter captiuos ac si qua cognita ex praeda sunt acceptum est; ceterarum rerum inrita fuit deditio.*

In sostanza, nella fase arcaica dell'espansione romana nell'Italia centrale, è molto probabile che, come i Romani inviassero i loro feziali presso gli altri popoli ad espletare le loro funzioni anche questi ne ricevessero a loro volta dalle popolazioni con cui entravano in contatto.

Quando furono istituiti, la guerra per i Romani non era niente di paragonabile alla complessa serie di operazioni politiche, diplomatiche e strategiche, che diventerà in un secondo momento.

I conflitti in questa fase consistevano in razzie, semplici scorribande tra popoli confinanti le quali non avevano ad oggetto la conquista o la sottomissione del nemico ma bensì il bottino; il risultato era niente di più di un mero arricchimento a discapito dei propri vicini.¹⁴ Il ratto delle Sabine ad opera di Romolo, benché antecedente all'istituzione del collegio, ne è un fulgido esempio.

In questo quadro storico-giuridico nascono i *fetiales* romani.

L'esposizione dello sviluppo storico è imprescindibile per poter mettere a fuoco con chiarezza le variazioni ricevute che lo *ius fetiale* subì con lo scorrere del tempo. Tuttavia elencare completamente tutti gli episodi in cui è attestata la presenza dei feziali sarebbe arduo e controproducente; innanzitutto poiché probabilmente non tutti i casi sono pervenuti fino a noi, ma soprattutto poiché renderebbe l'esposizione lunga e sterile.

Non saranno quindi citati tutti i casi testimoniati dalle fonti ma verranno esposti solo quelli necessari a comprendere l'evoluzione dei vari istituti dello *ius fetiale* ed a ricostruire la funzione dei sacerdoti.

Le loro funzioni sembra possano essere suddivise in tre attività principali:

- la dichiarazione di guerra, *belli indictio*.
- la stipulazione dei trattati, *foedera*.
- la consegna dei colpevoli, *deditio*.

2. *La dichiarazione di guerra.*

Questa delle tre è, se non la più importante, certamente l'attività più rappresentativa del collegio. La versione più accurata è fornita da Livio ma anche

¹⁴ A. Calore, 'Bellum Iustum' e ordinamento feziale, <http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Calore-bellum-iustum-ordinamento-feziale.htm> (2005).

quella dello storico greco Dionigi di Alicarnasso merita senz'altro d'essere citata¹⁵.

L'istituto è stato suddiviso dalla dottrina sia in due, che in tre o in quattro fasi a seconda delle opinioni degli studiosi.

Nella presente esposizione sarà adottata la struttura tripartita, nella quale si distingue tra momento iniziale e conclusivo, in cui i feziali sono presenti ed il momento centrale, dove essi sono assenti. All'interno dei tre passaggi ci atterremo alla terminologia classica, distinguendo così: la *rerum repetitio* e la *testatio deorum* in una prima fase; *consultatio patrum* nella seconda e infine *indictio belli* e *hastae emissio* per terza.

2.1. *Rerum repetitio e testatio deorum.*

Secondo il formulario, il primo intervento feziale è finalizzato a *res repetere*¹⁶ che vuol dire letteralmente 'chiedere la restituzione delle cose'. Nel

¹⁵ Dion. Hal. 2.72.4-5: ...φυλάττειν ἵνα μηδένα Ῥωμαῖοι πόλεμον ἐξενέγκωσι κατὰ μηδεμιᾶς ἐνσπόνδου πόλεως ἄδικον, ἀρξάντων δὲ παρασπονδεῖν εἰς αὐτοὺς ἐτέρων πρεσβεύεσθαι τε καὶ τὰ δίκαια πρῶτον αἰτεῖν λόγῳ, ἐὰν δὲ μὴ πείθωνται τοῖς ἀξιουμένοις, [5] τότε ἐπικυροῦν τὸν πόλεμον. ὁμοίως δὲ κἂν ἀδικεῖσθαι τινες ὑπὸ Ῥωμαίων ἔνσπονδοι λέγοντες τὰ δίκαια αἰτῶσι, τούτους διαγινώσκειν τοὺς ἄνδρας εἴ τι πεπόνθασιν ἔκσπονδον καὶ ἐὰν δόξωσι τὰ προσήκοντα ἐγκαλεῖν τοὺς ἐνόχους ταῖς αἰτίαις συλλαβόντας ἐκδότους τοῖς ἀδικηθεῖσι παραδιδόναι τὰ τε περὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἀδικήματα δικάζειν καὶ τὰ περὶ τὰς συνθήκας ὅσα φυλάττειν εἰρήνην τε ποιεῖσθαι καὶ γεγενημένην, ἐὰν μὴ κατὰ τοὺς ἱεροὺς δόξῃ πεπραχθαι νόμους, ἀκυροῦν καὶ τὰς τῶν στρατηγῶν παρανομίας, ὅσαι περὶ τε ὄρκους καὶ σπονδὰς ἐπιτελοῦνται, διαγινώσκοντας ἀφοσιοῦσθαι, περὶ ὧν κατὰ [6] τοὺς οἰκείους καιροὺς ποιήσομαι τὸν λόγον. Ed anche Dion.Hal. 2.72.6-9: τὰ δὲ περὶ τὰς ἐπικηρυκείας ὑπ' αὐτῶν γινόμενα, ὅτε τὴν δόξασαν ἀδικεῖν πόλιν αἰτοῦσιν δίκας (ἄξιον γὰρ μηδὲ ταῦτ' ἀγνοεῖν κατὰ πολλὴν φροντίδα τῶν ὀσίων καὶ δικαίων γινόμενα) τοιαῦτα παρέλαβον· εἷς μὲν ἐκ τῶν εἰρηνοδικῶν, ὃν οἱ λοιποὶ προχειρίσαιντο, κεκοσμημένος ἐσθῆτι καὶ φορημάσιν ἱεροῖς, ἵνα διάδηλος ᾗ παρὰ τοὺς ἄλλους, εἰς τὴν τῶν ἀδικούντων παρεγίνετο πόλιν· ἐπιστὰς δὲ τοῖς ὀρίοις τὸν τε Δία καὶ τοὺς ἄλλους ἐπεκαλεῖτο θεοὺς μαρτυρόμενος ὅτι δίκας [7] αἰτῶν ἤκει περὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως· ἔπειτα ὁμόσας ὅτι πρὸς ἀδικοῦσαν ἔρχεται πόλιν καὶ ἀρὰς τὰς μεγίστας εἰ ψεύδοιτο ἐπαρασάμενος ἑαυτῷ τε καὶ τῇ Ῥώμῃ, τότε ἐντὸς ἦι τῶν ὄρων· ἔπειτα ὅτῳ πρῶτῳ περιτύχοι τοῦτον ἐπιμαρτυράμενος, εἴτε τῶν ἀγροίκων εἴτε τῶν πολιτικῶν εἴη, καὶ τὰς αὐτὰς προσθεῖς ἀρὰς πρὸς τὴν πόλιν ὤχετο, κἄτα πρὶν εἰς τὴν πόλιν παρελθεῖν τὸν πυλωρὸν ἢ τὸν πρῶτον ἀπαντήσαντα ἐν ταῖς πύλαις τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμαρτυράμενος εἰς τὴν ἀγορὰν προῆι· ἐκεῖ δὲ καταστὰς τοῖς ἐν τέλει περὶ ὧν ἦκοι διελέγετο πανταχῆ τοὺς τε ὄρκους καὶ [8] τὰς ἀρὰς προστιθείς, εἰ μὲν οὖν ὑπέχοιεν τὰς δίκας παραδιδόντες τοὺς ἐν ταῖς αἰτίαις, ἀπήει τοὺς ἄνδρας ἀπάγων φίλος τε ἤδη γεγινώς καὶ παρὰ φίλων· εἰ δὲ χρόνον εἰς βουλὴν αἰτήσαιντο δέκα διδούς ἡμέρας παρεγίνετο ἄλλοι καὶ μέχρι τρίτης αἰτήσεως ἀνεδέχετο. διελθουσῶν δὲ τῶν τριάκοντα ἡμερῶν, εἰ μὴ παρεῖχεν αὐτῷ τὰ δίκαια ἢ πόλις, ἐπικαλεσάμενος τοὺς τε οὐρανίους καὶ καταχθονίους θεοὺς ἀπήει, τοσοῦτο μόνον εἰπὼν ὅτι βουλεύσεται [9] περὶ αὐτῶν ἢ Ῥωμαίων πόλις ἐφ' ἡσυχίας. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέφαιναν εἰς τὴν βουλὴν ἅμα τοῖς ἄλλοις εἰρηνοδικαῖς παραγενόμενος ὅτι πέπρακται πᾶν αὐτοῖς ὅσον ἦν ὅσιον ἐκ τῶν ἱερῶν νόμων καὶ εἰ βούλοιντο ψηφίζεσθαι πόλεμον οὐδὲν ἔσται τὸ κωλύσον ἀπὸ θεῶν. εἰ δὲ τι μὴ γένοιτο τούτων οὔτε ἡ βουλὴ κυρία ἦν ἐπιψηφίσασθαι πόλεμον οὔτε ὁ δῆμος. περὶ μὲν οὖν τῶν εἰρηνοδικῶν τοσαῦτα παρελάβομεν.

¹⁶ Liv. 1.32.6-10: *Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite uelato filo?lanae uelamen est? "Audi, Iuppiter" inquit; "audite, fines"? cuiuscumque gentis sunt, nominat?; "audiat fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit."*

descrivere l'inizio della procedura l'autore rileva che un *legatus* con il capo fasciato da una benda di lana si recava sul confine del popolo nemico a *res repetere*. L'espressione *legatus* utilizzata nel testo liviano vuol dire letteralmente 'inviato', non deve trarre in inganno perciò la similitudine con i *legati* senatori cui si accennava inizialmente, poiché questi faranno la loro comparsa solo in un secondo momento.

Il rapporto tra queste due figure sarà analizzato in seguito.

Non si dovrebbe quindi collegare immediatamente il termine con la figura del funzionario laico della media e tarda Repubblica delegato dal Senato ma considerarlo invece nel suo significato 'neutro'; con la conseguenza che anche il sacerdote feziale quando viene mandato sul confine nemico può essere definito *legatus*.

Una volta arrivato al confine del territorio nemico cui si deve chiedere riparazione, il feziale invocava l'ascolto di Giove, dei *fines* e del *fas*, proclamava la propria condizione di *publicus nuntius*, cioè rappresentante del popolo romano e invitava a riconoscere *fides* (dar fede) alle sue parole. Fatto questo esponeva le specifiche richieste per le quali era venuto e invocava su di sé la punizione divina nel caso in cui avesse formulato delle richieste *iniuste*. Una volta finito, questi entrava nel territorio nemico e ripeteva la medesima formula al primo uomo che incontrava, di nuovo entrando in città e ancora infine nel foro cittadino, in modo tale che lo potessero sentire tutti. Il feziale, secondo quanto tramandatoci da Servio¹⁷ deve eseguire il proprio compito di *res repetere* esponendo le richieste "clara voce" allo scopo di essere chiaramente inteso dalla controparte ed in questa stessa direzione muove anche la triplice invocazione iniziale a *Iuppiter*, ai *fines* e al *fas*. Non si tratterebbe di una generica preghiera di ascolto ma di un invito ad acconsentire.

L'insieme di tali atti costituirebbe l'istituto della *rerum repetitio*.

Peragit deinde postulata. Inde Iovem testem facit: "Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier mihi ego, tum patriae compotem me nunquam siris esse." Haec, cum fines suprascandit, haec, quicumque ei primus vir obuius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus, paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis, peragit. Si non deduntur quos eicit diebus tribus et triginta? tot enim sollemnes sunt? peractis bellum ita indicit: "Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, dique omnes caelestes, vosque terrestres vosque inferni, audite; ego vos testor populum illum"? quicumque est, nominat? "iniustum esse neque ius persolvere; sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur." Cum nuntius Romam ad consulendum redit.

¹⁷ Ser, Aen. 9.52, 10.14.

Questa aveva ad oggetto principalmente la richiesta di restituzione di quanto razzato ai Romani o ai loro alleati ed un eventuale risarcimento del danno o consegna dei colpevoli nei casi più gravi. Nonostante sembra che rappresentasse un rudimentale sforzo di pacifico componimento della disputa, non dovrebbe essere considerata tuttavia come una fase di negoziazione, ma bensì come una richiesta univoca da una parte all'altra, poiché non era concessa l'opportunità di manifestare una controproposta¹⁸.

Secondo il testo liviano, se la comunità straniera non avesse deciso immediatamente le sarebbero stati concessi dieci o undici giorni di tempo prorogabili per altre due volte per un totale di trenta o trentatré giorni.

Una volta scaduto il termine per ottemperare alla richiesta romana, se questa non avesse ricevuto risposta o fosse stata rifiutata, il feziale ne avrebbe preso atto pronunciando un solenne giuramento di fronte alle autorità del popolo antagonista.

La formula è riportata da Livio:

Liv. 1,32,10: "*Audi, Iuppiter, et tu Iane Quirine, diique omnes caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite: ego vos testor populum illum*" - il nome del popolo nemico - "*iniustum esse neque ius persolvere. Sed de istis febus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur*".

Giove e Quirino, insieme agli dei del cielo, della terra e degli inferi, venivano invocati a testimoniare di fronte al popolo straniero che questi fosse stato *iniustus* con il popolo romano e che pertanto il consiglio degli anziani (il Senato), avrebbe deciso in che modo soddisfare il diritto leso. Questo giuramento viene indicato comunemente come *testatio deorum* ed a differenza del primo passaggio perderebbe il carattere interlocutorio e fisserebbe, con la pronunzia della formula, un punto di non ritorno nei rapporti tra i due popoli, potendo ora i Romani decidere da soli se rinunciare alla pretesa o usare la forza per soddisfarla.

Da molti studiosi questa fase viene definita sotto il termine *clarigatio (rerum repetitio+testatio deorum)*¹⁹.

Dionigi di Alicarnasso ci fornisce un vivido esempio di esecuzione della procedura del 466 a.C.²⁰

¹⁸ Turelli, "*Audi Iuppiter*", cit., pp. 99-100.

¹⁹ Calore, '*Bellum Iustum*' e ordinamento feziale, <http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Calore-bellum-iustum-ordinamento-feziale.htm>(2005).

Gli Equi, legati a Roma da un trattato, avevano dato asilo ad alcuni Anziati, rei di scorrerie in territorio latino. I Latini chiedono un intervento militare romano ed il preteso di difendersi autonomamente.

Il Senato decide di inviare di una legazione di tre uomini, tra i quali Quinto Fabio, il quale aveva presieduto il trattato in precedenza stipulato con gli Equi.

Gli inviati avevano il compito di chiarire se quanto avvenuto fosse ascrivibile ad una decisione collettiva o soltanto all'iniziativa di singoli, nel qual caso avrebbero chiesto la consegna dei responsabili, oltre che la riconsegna di quanto sottratto.

Secondo il testo, gli inviati domandano prima se il popolo equo approvasse gli illeciti compiuti, se così fosse la 'condizione di punibilità' dei Romani per l'inosservanza del trattato sarebbe compiuta con la conseguente imputabilità dell'infrazione all'intero popolo equo. Appare lo schema della *deditio* che sarà esaminato in seguito: i colpevoli di atti commessi in violazione di *foedus* o dello *ius gentium* devono essere consegnati alla parte offesa, affinché la responsabilità del loro atto non ricada sul popolo.

Le frasi e le formule utilizzate dagli inviati romani sono quelle tracciate dallo *ius fetiale*, lo schema è quello della *rerum repetitio* ma manca l'indicazione ai sacerdoti, i quali però entreranno in scena poco dopo.

Gli Equi non vogliono ottemperare, tuttavia essendo impreparati alla guerra e desiderosi di guadagnare tempo per organizzarsi militarmente, invitano gli ambasciatori romani a trattarsi finché non abbiano preso una scelta sulle richieste. Durante la permanenza, gli inviati scoprono le reali intenzioni e una volta tornati a Roma informano il Senato senza indugio, il quale delibera l'invio dei feziali²¹.

Il compito assegnato ai sacerdoti prevede che essi dichiarino guerra nel caso in cui gli Equi non provvedano all'espulsione degli esuli di Anzio e al risarcimento

²⁰ Dion. Hal. 9.60.3: ταῦτα Λατίνων ἀποδυρομένων ἐπὶ τῆς βουλῆς καὶ ἀξιούντων ἢ στρατιᾶν πέμπειν ἢ συγχωρῆσαι σφίσι αὐτοῖς τοὺς ἄρξαντας πολέμου ἀμύνασθαι, μαθόντες οἱ σύνεδροι στρατιᾶν μὲν οὐτ' αὐτοὶ ἐψηφίσαντο πέμπειν οὔτε Λατίνοις ἐπέτρεψαν ἐξάγειν, πρεσβευτὰς δ' ἐλόμενοι τρεῖς, ὧν ἡγεῖτο Κόνιτος Φάβιος ὁ τὰς πρὸς τὸ ἔθνος συνθήκας ποιησάμενος, «ἀπέστειλαν» ἐντολὰς αὐτοῖς δόντες πυνθάνεσθαι παρὰ τῶν ἡγουμένων τοῦ ἔθνους, πότερα κοινῇ γνώμῃ τὰ ληστήρια ἐξαποστέλλουσιν εἰς τε τὴν τῶν συμμάχων καὶ εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων γῆν - ἐγένοντο γὰρ τινες καὶ εἰς αὐτὴν καταδρομαὶ τῶν φυγάδων - ἢ τῶν πραττομένων οὐδενός ἐστι τὸ κοινὸν αἴτιον· καὶ ἐὰν φῶσιν ἰδιωτῶν ἔργα εἶναι μὴ ἐπιτρέψαντος τοῦ δήμου, τὰ θ' ἥρπασμένα ἀπαιτεῖν καὶ τοὺς ἐργασαμένους τὰδικήματα ἐκδότους αἰτεῖν.

²¹ Dion. Hal. 9.60.6: κάκεινη οὐδὲν ἔτι ἐνδοιάσασα τοὺς εἰρηνοδίκας ἐψηφίσαστο πέμπειν καταγγελοῦντας Αἰκανοῖς τὸν πόλεμον, ἐὰν μὴ τοὺς τ' Ἀντιατῶν φυγάδας ἀπελάσωσιν ἐκ τῆς πόλεως καὶ δίκας τοῖς ἡδικημένοις ὑπόσχωνται. οἱ δ' Αἰκανοὶ θραυστέρας πρὸς τοὺς ἄνδρας ἐποίησαντο τὰς ἀποκρίσεις, καὶ τὸν πόλεμον οὐκ ἀκούσιοι δέχεσθαι ὠμολόγησαν.

danni. Dal brano traspare un'anomalia: questa sembra essere una seconda *rerum repetitio*, anche se i contenuti differiscono nella forma e cioè si richiede l'espulsione dalla città e non la consegna dei rei; il risarcimento danni e non la restituzione del bottino.

Nella sostanza si equivalgono poiché in entrambi i casi è rispettato lo schema '*repetere homines e res*'.

Il paragone con la parallela notizia di Livio sull'episodio non offre elementi utili a far luce sulla doppia ambasceria²² in quanto lo storico non menziona né gli Anziati né i feziali, presentando la vicenda come una scorribanda degli Equi nel territorio latino in violazione del trattato vigente.

In occasione di un secondo scontro con il vicino popolo degli Equi nel 458 a.C., rei questa volta di aver sferrato un attacco alla città alleata di Tuscolo, Dionigi fornisce un secondo esempio di *rerum repetitio*.

I Romani intimano ai vicini di risarcire il danno provocato agli alleati.

Il comandante tuscolano rigetta l'intimazione, affermando che essi, in virtù del trattato vigente, avrebbero ottenuto giustizia per le offese che li riguardavano direttamente e non per quelle dei loro alleati; invita quindi gli ambasciatori a non fargli perdere altro tempo, rivolgendo piuttosto le loro domande all'albero che si trovava lì appresso, una quercia.

Vengono così inviati i *fetiales* in seconda legazione, i quali formalizzeranno la contestazione dell'ingiustizia rivolgendosi direttamente alla quercia²³. Questi ultimi ribadiscono le richieste già espresse dagli ambasciatori formalizzandole di fronte agli dei e dichiarando la necessità del ricorso alle armi.

Anche qui, come nel passo analizzato in precedenza, le due legazioni sono nella sostanza pienamente sovrapponibili: in entrambi i casi si tratta di *rerum repetitio*,

²² Liv. 3.2.3-5: *Qui haud dubia spe profectus famam nominis sui pacaturam Aequos, legatos in consilium gentis missos nuntiare iussit Q. Fabium consulem dicere se ex Aequis pacem Romam tulisse, ab Roma Aequis bellum adferre eadem dextera armata quam pacatam illis antea dederat. Quorum id perfidia et periurio fiat, deos nunc testes esse, mox fore ultores. Se tamen, utcumque sit, etiam nunc paenitere sua sponte Aequos quam pati hostilia malle. Si paeniteat, tutum receptum ad expertam clementiam fore: sin periurio gaudeant, dis magis iratis quam hostibus gesturos bellum.*

²³ Dion. Hal. 10.23.1: *Ῥωμαῖοι δὲ τοιαῦτα ὑβρισθέντες ὑπὸ τοῦ ἀνδρός οὐκ εὐθύς ὀργῇ ἐπιτρέψαντες ἐξήγαγον τὴν στρατιάν, ἀλλὰ καὶ δευτέραν ὡς αὐτὸν ἀπέστειλαν πρεσβείαν καὶ τοὺς Φητιάλεις καλουμένους ἄνδρας ἱερεῖς ἔπεμψαν ἐπιμαρτυρόμενοι θεοὺς τε καὶ δαίμονας, ὅτι μὴ δυνηθέντες τῶν δικαίων τυχεῖν ὅσιον ἀναγκασθήσονται πόλεμον ἐκφέρειν· καὶ μετὰ ταῦτα.*

in cui si delimitano reclami e conseguenti istanze riparatorie. Gli interventi non sono tuttavia identici.

Quello dei feziali presenta un *quid pluris*: l'invocazione delle divinità accompagnata dalla cristallizzazione dell'alternativa 'adempimento o guerra'.

Questo passo mette in risalto il caratteristico pragmatismo che ha sempre accompagnato i Romani nell'arco della storia, oltre che evidenziare il carattere altamente formale della procedura.

Anche in questo caso Livio dà notizia di una sola ambasceria²⁴.

Un caso successivo si colloca nel 343 a.C. in seguito alla sottomissione volontaria dei Campani a Roma, compiuta nella speranza di evitare l'invasione dei Sanniti.

I Romani inviano a questi ultimi un'ambasceria per dissuaderli dal tentativo di conquistare un territorio divenuto ormai di loro dominio²⁵.

La legazione sembra abbia carattere preventivo poiché non risulta al momento dell'invio alcuna violazione né rispetto ai Romani, né rispetto ai loro alleati. Il messaggio da riferire ai Sanniti è suddiviso in due fasi.

Dapprima una richiesta garbata di non intervento in un territorio ormai romano; in un secondo momento, se la controparte non avesse accolto le istanze presentate con toni moderati, si sarebbe dovuto fermamente intimare l'astensione da Capua e dal territorio campano.

I Sanniti rispondono negativamente, e ciò induce il Senato a disporre l'invio dei *fetiales* per eseguire la procedura tradizionale²⁶.

Le caratteristiche ricalcano quelle degli episodi precedenti: una missione per la trattativa seguita dall'intervento ultimativo del collegio.

²⁴ Liv. 3.25.6-9.

²⁵ Liv. 7.31.8-12: *Legatos itaque extemplo mitti ad Samnites placuit. Data mandata, ut preces Campanorum, responsum senatus amicitiae Samnitium memor, deditionem postremo factam Samnitibus exponerent; peterent pro societate amicitiaque, ut dediticiis suis parcerent neque in eum agrum qui populi Romani factus esset hostilia arma inferrent; si leniter agendo parum proficerent, denuntiarent Samnitibus populi Romani senatusque uerbis, ut Capua urbe Campanoque agro abstinerent. Haec legatis agentibus in concilio Samnitium adeo est ferociter responsum, ut non solum gesturos se esse dicerent id bellum sed magistratus eorum e curia egressi stantibus legatis praefectos cohortium uocarent iisque clara uoce imperarent ut praedatum in agrum Campanum extemplo proficiscerentur.*

²⁶ Liv. 7.32.1: *Hac legatione Romam relata, positus omnium aliarum rerum curis patres fetialibus ad res repetendas missis, belloque, quia non redderentur, sollempni more indicto, decreuerunt ut primo quoque tempore de ea re ad populum ferretur; iussuque populi consules ambo cum duobus exercitibus [ab urbe] profecti, Valerius in Campaniam, Cornelius in Samnium, ille ad montem Gaurum, hic ad Saticulam castra ponunt.*

L'episodio infatti sembra confermare lo schema secondo il quale Roma presenta le sue richieste due volte alla parte avversa, prima con un'ambasceria laica, poi con i sacerdoti secondo la procedura tradizionale.

Continuando in ordine cronologico, Dionigi di Alicarnasso riporta l'alternarsi di *legati* senatori e sacerdoti in occasione dello scoppio della seconda guerra sannitica nel 327 a.C.²⁷

In protesta con il comportamento scorretto dei Sanniti gli ambasciatori romani lamentano l'infrazione dei patti stipulati in precedenza. Sostengono che avrebbero potuto procedere direttamente alla guerra ma che la loro missione fosse invece diplomatica. Espongono quindi le richieste del Senato, il quale chiedeva il ritiro del contingente inviato a Napoli e la consegna dei colpevoli della violazione degli accordi.

I Sanniti rifiutano arrogantemente, rispondendo ai Romani che non erano affari loro e lamentando una condotta scorretta di questi ultimi.

Si dispone così l'intervento dei feziali²⁸.

Il sacerdote, giunto dal nemico, effettua la *rerum repetitio*. Afferma la violazione del trattato ormai chiaramente sciolto precisando che tutto si era compiuto in osservanza delle leggi sacre e patrie, rimettendo agli dei la scelta su chi avesse tradito la parola data.

Anche in questo caso la narrazione di Livio fa riferimento soltanto all'invio dei *legati*²⁹.

2.2. *Consultatio patrum*.

Il passaggio procedurale successivo viene individuato nella consultazione dei padri coscritti (senatori) in merito alla decisione sull'apertura del conflitto, fase detta *consultatio patrum*³⁰.

Secondo il testo liviano, dopo che il sacerdote tornato in patria riferiva il risultato della *rerum repetitio*, il *rex* consultava i senatori uno ad uno interrogandoli con identica domanda su quale fosse la decisione da prendere in merito

²⁷ Dion. Hal. 15.7.5-6.

²⁸ Dion. Hal. 15.9.1-2.

²⁹ Liv. 8.23.3-5.

³⁰ Liv. 1.32.11-12: *Confestim rex his ferme verbis patres consulebat: "Quarum rerum litium causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec soluerunt nec fecerunt, quas res dari fieri solui oportuit, dic" inquit ei quem primum sententiam rogabat, "quid censes?" Tum ille: "Puro pioque duello quaerendas censeo, itaque consentio consciscoque." Inde ordine alii rogabantur; quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensus.*

all'inadempienza del popolo nemico a fronte delle richieste romane. I favorevoli avrebbero risposto tutti con la stessa formula dichiarando la necessità di prendere le armi.

Qui si può cogliere di nuovo l'alto tasso di formalismo che doveva caratterizzare il rituale, ancora strettamente legato alla religione nell'età arcaica. Una volta raggiunto l'assenso della maggioranza dei presenti, la guerra sarebbe stata decisa.

Il dato più rilevante ai fini di questa tesi è l'uscita di scena del sacerdote. Egli infatti, dopo essersi assicurato che la procedura per la potenziale dichiarazione di guerra fosse stata rispettata, non si sarebbe occupato della scelta vera e propria.

Ciò dimostra come fin dalle origini i *fetiales* non avessero alcun ruolo decisionale ma solo religioso-giuridico, consistente cioè nell'assicurare il rispetto della procedura.

L'ufficio dei fetiali non sarebbe stato, quindi, di determinare l'atto bellico ma piuttosto di predisporre quanto conforme al rito, propedeutico alla guerra.

Una funzione che oggi potremmo definire giuridica, o meglio giuridico-religiosa con riguardo a questa fase della storia di Roma, il cui scopo sarebbe stato indirizzare, seguendo i corretti schemi formali, i rapporti tra l'Urbe e le altre città-stato³¹.

Sembrerebbe che questa fase subì un'evoluzione all'inizio del periodo repubblicano, nel 427 a.C. precisamente. In occasione della guerra contro la città etrusca di Veio, Livio riporta un atto di modifica del rituale della dichiarazione di guerra.

Secondo il racconto, al momento della decisione del Senato, durante la *consultatio patrum*, i tribuni della plebe imposero che anche il comizio centuriato e cioè l'assemblea del popolo votasse sull'entrata in guerra³². Questo passaggio sarà ricordato come *populus iubet* ed insieme al *senatus censet* sembrerebbe che da questo momento in poi sia diventato parte integrante della procedura.

2.3. *Indictio belli*.

Infine, il terzo ed ultimo passaggio viene identificato con il ritorno in scena dei *fetiales* ed è detto *indictio belli* e si concludeva con l'*emittere hastam*.

³¹ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., pp. 105-106.

³² Liv. 4.30.19-21: *Controversia inde fuit utrum populi iussu indiceretur bellum an satis esset senatus consultum. Peruicere tribuni, denuntiando impedituros se dilectum, ut Quinctius consul de bello ad populum ferret. Omnes centuriae iussere. In eo quoque plebs superior fuit, quod tenuit ne consules in proximum annum crearentur.*

L'episodio qui fa riferimento Livio è quello della dichiarazione di guerra ai prisci Latini³³.

Liv. 1.32.13: "*Quod populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit consciuit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque.*"

Ottenuta una deliberazione positiva il feziale, stando al formulario, si sarebbe dovuto recare con un'asta di ferro o di legno di corniolo rosso appuntita nel fuoco e tre uomini puberi fungenti da testimoni al confine nemico. Una volta arrivato avrebbe dovuto recitare una formula la quale riassumeva i passaggi della procedura seguita, contestava le violazioni compiute e comunicava la decisione del Senato e del popolo romano, dichiarando l'apertura della guerra: "*bellum indicere et facere!*".

Dopodiché il sacerdote avrebbe dovuto scagliare la lancia nel territorio nemico (*emissio hastae*), affermando così la volontà di esigere l'applicazione del proprio diritto tramite la violenza.

La guerra poteva ora cominciare *iusta*, poiché conforme allo *ius*.

Merita di essere rilevata la somiglianza di tale procedura alle forme giuridiche del più antico processo romano.

Il feziale nell'ultima parte comunica, o si potrebbe dire 'notifica', la decisione del Senato e del popolo romano al popolo nemico.

Nel compiere quest'atto oltre a sottoporre alla controparte la deliberazione finale dichiara il presupposto giuridico che attribuisce a Roma il potere di agire.

La conclusione con il gesto altamente simbolico della *hastae emissio* che integra la dichiarazione "*bellum indico facioque*" rivela echi processuali ma il paragone è qui con la *festuca* delle *legis actio sacramento in rem* la quale in entrambi i casi simboleggia l'azione militare.

Si tratta del corrispettivo gestuale della dichiarazione di *facere bellum*.

³³ Liv. 1.32.12-14: *Fieri solitum ut fetialis hastam ferratam aut praeustam sanguineam ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus diceret... Id ubi dixisset, hastam in fines eorum emittebat. Hoc tum modo ab Latinis repetitae res ac bellum indictum, moremque eum posterius acceperunt.*

Si ricorderà infatti che, congedandosi dopo la *testatio*, il feziale aveva dichiarato che i *maiores* avrebbero deliberato sul modo di far valere il proprio diritto: in esito alla procedura, il gesto si pone in continuità con quell'avvertimento.

Tale rituale della dichiarazione di guerra tuttavia sembrerebbe abbia subito una notevole modifica nel 280 a.C., la fonte in questo caso è Servio³⁴.

In occasione delle guerre pirriche la Repubblica si trovò a contatto col primo *transmarinus hostis*.

Ciò avrebbe reso particolarmente arduo il compimento del rituale secondo il rito tradizionale visto che i feziali avrebbero dovuto affrontare un viaggio di notevole durata il quale avrebbe previsto l'attraversamento dell'adriatico. Venne così adottata un'ingegnosa soluzione. Ad un soldato di Pirro venne fatto acquistare un pezzo di terra vicino al circo Flaminio, nei pressi del tempio della dea Bellona, cosicché esso, divenuto 'territorio quasi ostile' potesse essere soggetto alla procedura dell'*emissio hastae* evitando ai *fetiales* il viaggio fino al confine nemico.

Tale fenomeno giuridico è detto *fictio iuris* ed era ampiamente utilizzato nel diritto romano. Consisteva appunto nell'applicazione di una norma ad una fattispecie diversa da quella per cui era stata posta, fingendo che si siano verificati i presupposti di fatto di quest'ultima.

Alla stessa logica risponderebbe l'iniziativa di Quinto Fabio, al tempo della seconda guerra punica, di inviare ai Cartaginesi una *hasta* e un *caduceum*, simboli rispettivamente della guerra e della pace³⁵.

Pur trattandosi probabilmente soltanto di un aneddoto, l'episodio testimonia lo spostamento sul piano simbolico di aspetti giuridico-rituali più antichi.

Questo cambiamento sembra abbia decretato la scomparsa definitiva dei feziali dagli scenari bellici nel contesto della dichiarazione di guerra, dei quali non vi è più traccia nelle fonti durante l'espansione mediterranea romana.

La modifica innovativa della *rerum repetitio* pare avvenne in concomitanza alla configurazione della c.d. *denuntiatio*, accanto alla *indictio belli*. Secondo l'indirizzo qui adottato si assistette dapprima ad uno sdoppiamento della *rerum*

³⁴ Serv. (Schol. Dan.) Aen. 9.52 (ed. Thilo-Hagen, p. 314, 1-7): *Denique cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent nec invenirent locum, ubi hanc solemnitatem per fetiales indicendi belli celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in circo Flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi impleant. Denique in eo loco ante aedem Bellonae consecrata est columna.*

³⁵ Gell. n. a. 10.27.3-5.

repetitio, nel senso che l'espressione fosse utilizzata sia per definire l'azione diplomatica dei *legati*, sia la cristallizzazione giuridica dei feziali, poi ad un irrigidimento della *rerum repetitio* feziale in direzione di una intimazione perentoria, o *ultimatum*, che le fonti sembrano qualificare come *denuntiatio*³⁶.

Una prima conferma proverrebbe da due brani di Cicerone.

Nella sua riflessione sulla guerra, la *rerum repetitio* risulta essere un passaggio fondamentale per poter aversi un *bellum iustum*. Nel primo passo³⁷, l'autore indica la *rerum repetitio* tra i requisiti della 'guerra giusta'; nel secondo passo il punto viene ribadito con l'aggiunta della *denuntiatio*³⁸. L'intento di Cicerone nella sua speculazione sul *bellum iustum* è la conciliazione degli antichi strumenti del diritto feziale con la nuova realtà geopolitica di Roma e con l'ormai preponderante spinta imperialista.

Secondo Calore l'inquadramento della *rerum repetitio*, "come elemento a se stante rispetto alla *denuntiatio* e all'*indictio*", si comprenderebbe considerando l'approccio teorico di Cicerone nel precedente passo del *De officiis*, in cui assisteremmo al riadattamento della tradizione "tenendo conto delle trasformazioni radicali delle procedure feziali e dell'evoluzione della natura della guerra"³⁹.

La *rerum repetitio* si sarebbe trasformata, svincolandosi dai pesanti ancoraggi delle rigidità formali e distaccandosi dalla *indictio belli*, così da essere utilizzata prima e durante la dichiarazione di guerra.

La sua importanza di conseguenza sarebbe notevolmente accresciuta in ragione dell'elasticità acquisita. Senza per questo, però, perdere funzione e natura giuridica, ma soltanto evolvendosi nella forma di un *ultimatum* condizionato. Al contempo la *denuntiatio* non equivale *tout court* alla dichiarazione di guerra, ma poteva richiamare in sintesi le istanze dibattute nella precedente *rerum repetitio*, oppure contenere un'ulteriore proposta ultimativa. In sostanza, vengono colti due profili diversi di una realtà composita ma unificata sul piano linguistico

³⁶ Turelli, "Audi Iuppiter", cit. p. 179.

³⁷ Cic. rep. 3.23.35: *illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Nam extra quam ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri iustum nullum potest. Et hoc idem Tullius parvis interiectis subdidit: nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi indictum, nisi de repetitis rebus.*

³⁸ Cic. off. 1.11.36: *Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum.*

³⁹ A. Calore, *Forme giuridiche*, Brescia, 2003-2004, pp. 132-134.

dall'espressione *rerum repetitio*. Di questi profili si deve affermare una netta distinzione tra *legatio* e *denuntiatio*, consistente nel carattere interlocutorio della prima, ultimativo della seconda⁴⁰.

Sembrerebbe infatti che quella definita *legatio* altro non è se non la rinnovata *rerum repetitio* dei *legati*.

Il diritto feziale subì alcuni cambiamenti in ragione delle mutate condizioni storiche, politico diplomatiche e militari e la necessità di una diplomazia organizzata ed articolata impose ai romani di allentare le rigidità delle forme giuridiche antiche con la conseguente acquisizione da parte dei *legati* senatori di un ruolo predominante nella gestione delle delicate fasi che precedono la guerra.

3. *La stipulazione dei trattati.*

Come per la dichiarazione di guerra, anche per quest'istituto le informazioni principali provengono dai passi di Livio, i quali racchiudono quasi al completo le espressioni ed i passaggi procedurali dei rituali feziali. Il *foedus* risulterebbe essere stato in principio uno schema giuridico-religioso indirizzato a stabilire un'intesa tra i Romani ed un altro popolo, mostrandosi come un contenitore formale all'interno del quale era possibile inserire una molteplicità di rapporti diversi.

Stando a questa ricostruzione emergono quindi due profili: il contenuto (*leges*), il quale può mutare seguendo i bisogni differenti che ogni caso presenta; e la modalità (*modus*) di realizzazione, che contrariamente non cambia.

Risulterebbero quindi due significati paralleli e cioè quello effettivo di "accordo" o "trattato" e quello esteriore di "schema", procedura giuridica⁴¹.

Il caso in esame riguarda la stipulazione del *foedus* tra i Romani e la vicina città di Alba del 673 a.C.

L'accordo affida le sorti delle due città ad uno scontro ordalico tra i campioni dei rispettivi eserciti, rispettivamente Orazi e Curiazi⁴².

⁴⁰ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., p. 184.

⁴¹ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., pp. 55-59.

⁴² Liv. 1.24.2-3: *Horatios Curiatiosque fuisse satis constat, nec ferme res antiqua alia est nobilior; tamen in re tam clara nominum error manet, utrius populi Horatii, utrius Curiatii fuerint. Auctores utroque trahunt; plures tamen invenio qui Romanos Horatios vocent; hos ut sequar inclinatus animus. Cum trigeminis agunt reges ut pro sua quisque patria dimicent ferro; ibi imperium fore unde victoria fuerit. Nihil recusatur; tempus et locus convenit. Priusquam dimicarent foedus ictum inter Romanos et Albanos est his legibus ut cuiusque populi ciues eo certamine vicissent, is alteri populo cum bona pace imperitaret.*

Le clausole dell'accordo vengono fissate in un *foedus* ratificato dai feziali.

Il formulario dell'evento è il più completo testo della procedura e secondo l'indirizzo dottrinale ivi adottato il rituale può essere diviso in tre parti⁴³.

3.1. *Il dialogo tra verbenarius e rex.*

La prima fase consisterebbe nel dialogo tra *verbenarius* (il feziale incaricato di raccogliere le erbe) e *rex* (il re)⁴⁴.

Dapprima si assiste ad un alternarsi di domande e risposte tra i due detto *praefatio*. Il feziale chiede per prima cosa l'ordine di concludere l'accordo; una volta conseguito chiede le erbe definite *sagmina* e si provvede a coglierle dalla rocca capitolina; quindi domanda l'investitura a *regius nuntius populi Romani* per sé, coloro che lo accompagneranno e gli utensili che porterà con sé; il re la elargisce a patto che ciò non danneggi la comunità romana.

Conseguito il beneplacito a *ferire foedus*, cioè a concludere l'accordo, il sacerdote domanda il permesso di cogliere i *sagmina* e il *rex* replica ordinandogli di prelevare erba di qualità pura.

Il terzo interrogativo del feziale al re concluderebbe la prima parte della procedura dell'istituto. Il testo è costruito su tre quesiti rivolti dal sacerdote al re seguiti da altrettanti responsi. Sembra essere un altro esempio di schema domanda-risposta altamente formale tipico della logica giuridica arcaica.

3.2. *La 'factio' del pater patratus.*

A questo punto, stando al racconto, il *rex* esaurisce il suo ruolo nella procedura, mentre fa il suo ingresso un altro *fetialis* che il *verbenarius* nominerà *pater patratus* il quale avrà come ruolo quello di *patrare* il *foedus*, ovvero sancire il giuramento.

L'accostamento della *verbena*, l'erba sacra, con il capo del secondo feziale 'crea' il *pater patratus*. Tale gesto sembra esaurire il compito dei *sagmina*, le piante rituali, che non vengono più nominate nel resto del rito⁴⁵.

3.3. *L'attività del pater patratus*

⁴³ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., pp. 60-81.

⁴⁴ Liv. 1.24.4-5: *Fetialis regem Tullum ita rogavit: "lubesne me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire?" lubente rege, "Sagmina" inquit "te, rex, posco." Rex ait: "Pura tollito." Fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. Postea regem ita rogavit: "Rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, uasa comitesque meos?" Rex respondit: "Quod sine fraude mea populi Romani Quiritium fiat, facio."*

⁴⁵ Liv. 1.24.6: *Fetialis erat M. Valerius; is patrem patratum Sp. Fusium fecit, verbena caput capillosque tangens. Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est, sancendum fit foedus; multisque id verbis, quae longo effata carmine non operae est referre, peragit.*

La terza parte viene individuata dagli studiosi nella pronuncia del giuramento seguita dall'uccisione sacrificale di un maiale con il *lapis silex*, una pietra rituale.

Il testo riporta la frase che accompagna la lettura cadenzata delle *leges*, la quale inizia con una triplice preghiera, il cui fine sembra essere duplice; sia chiamare a testimone la divinità ma anche ottenere l'attenzione della controparte. Superato tale momento il sacerdote enumera una serie di puntualizzazioni preventive: circoscrive i limiti e la portata dell'obbligo in questione; delimita l'osservazione e l'interpretazione del contenuto delle clausole solo al senso che era apparso corretto al momento della realizzazione del trattato; infine sancisce l'impegno del popolo romano a non infrangere per primo il patto.

In conclusione il *pater patratus* invoca la condanna divina sul popolo romano in caso di trasgressione dell'accordo e la 'mima' uccidendo il *porcus* con il *lapis silex*.

L'atto suggella l'accordo e mette fine al rituale, completando l'istituto⁴⁶.

Anche quest'istituto come quello della dichiarazione di guerra, sembra che abbia subito modifiche con il passaggio all'espansione 'transmarina' della Repubblica.

L'episodio, riportatoci da Livio, si colloca alla fine della seconda guerra punica. È il 201 a.C. ed il conflitto con Cartagine imperversa da diciotto anni fino a che a Zama, in Africa, Annibale subisce la sconfitta decisiva da parte del generale romano Scipione. La rivale è in ginocchio ed a Roma, per deliberazione pubblica, si decide che sia il fautore della vittoria a concludere il trattato, il quale da quel momento in poi prenderà il soprannome di Africano⁴⁷.

Anzitutto viene disposto l'invio di una commissione di *decem legati*⁴⁸ che lo affianchi nella definizione delle clausole del trattato, del quale il Senato si limita a

⁴⁶ Liv. 1.24.7-9: *Legibus deinde, recitatis, "Audi" inquit, "Iuppiter; audi, pater patratus populi Albani; audi tu, populus Albanus. Vt illa palam prima postrema ex illis tabulis ceraue recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum ille Diespiter populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam; tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque." Id ubi dixit porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani suumque ius iurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt.*

⁴⁷ Liv. 30.43.1-3: *Inclinatis omnium ad pacem animis Cn. Lentulus consul, cui classis provincia erat, senatus consulto intercessit. Tum M. Acilius et Q. Minucius tribuni plebis ad populum tulerunt vellent iuberentne senatum decernere ut cum Carthaginensibus pax fieret; et quem eam pacem dare quemque ex Africa exercitum deportare iuberent. De pace "Uti rogas" omnes tribus iusserunt; pacem dare P. Scipionem, eundem exercitum deportare.*

⁴⁸ Liv. 30.43.4: *Ex hac rogatione senatus decrevit ut P. Scipio ex decem legatorum sententia pacem cum populo Carthaginensi quibus legibus ei videretur faceret.*

tratteggiare le linee generali. In seguito viene deciso l'invio dei feziali ad eseguire il rituale di stipulazione del *foedus*.

Tuttavia anche stavolta, come in occasione delle guerre pirriche, sembra si sia presentato un problema procedurale.

Essendo Scipione in Africa i feziali, secondo l'antica procedura, avrebbero dovuto raggiungerlo, chiedere l'autorizzazione a prelevare le erbe sacre e gli strumenti, tornare a Roma a prenderli per poi tornare di nuovo in Africa. Così gli stessi sacerdoti sollecitano in prima persona il Senato affinché li autorizzi ad acquisire i *sagmina* ed il *lapis silex* prima della trasferta, così da poter dare regolarmente corso al rituale⁴⁹.

Di qui l'emanazione di un senatoconsulto che permise il prelievo prima dell'autorizzazione.

Come emerge dal testo, parallelamente a questi 'adattamenti procedurali' sembra che la figura dei *legati* senatori si sia progressivamente inserita nei meccanismi diplomatici acquisendo sempre più importanza.

Questi, in base alle fonti pervenuteci, risultano essere intimamente collegati allo sviluppo ed alla storia dei *fetiales* e perciò fondamentali se si vuole creare un'opinione propria sulle funzioni del collegio.

Un'analisi del rapporto tra le due figure risulta quindi obbligatoria.

3.4. *I generi di foedus.*

Dalle fonti sembra che i *foedera* possano essere suddivisi in diverse tipologie, tuttavia bisogna evitare di creare distinzioni troppo rigide e cadere nella dogmatica vista la fluidità delle relazioni 'internazionali' romane e la conseguente complessità delle stesse.

In occasione dell'ambasciata inviata ad Antioco III nel 193 a.C., Livio racconta di uno dei capi della legazione di nome Menippo che espone al sovrano le tre forme di *foedera* mediante le quali Roma contrae un vincolo di amicizia con i popoli stranieri⁵⁰: Il primo riguarda il caso in cui in seguito ad una guerra il vincitore

⁴⁹ Liv. 30.43.9: *Fetiales cum in Africam ad foedus feriendum ire iuberentur, ipsis postulantibus senatus consultum in haec verba factum est ut privos lapides silices privasque verbenas secum ferrent ut, ubi praetor Romanus imperaret ut foedus ferirent, illi praetorem sagmina poscerent. - Herbae id genus ex arce sumptum fetialibus dari solet.*

⁵⁰ Liv. 37.57.8: *Esse autem tria genera foederum quibus inter se paciscerentur amicitias ciuitates regesque: unum, cum bello uictis dicerentur leges; ubi enim omnia ei qui armis plus posset dedita essent, quae ex iis habere uictos, quibus multari eos uelit, ipsius ius atque arbitrium esse; alterum, cum pares bello aequo foedere in pacem atque amicitiam uenirent; tunc enim repeti reddique per conuentionem res et, si quarum turbata bello possessio sit, eas aut ex formula iuris antiqui aut ex*

impone allo sconfitto le proprie condizioni. In questo caso il potere della parte vittoriosa le concede di stabilire cosa rimane ai vinti e cosa viene loro confiscato; potere qualificato dallo storico come *'dicere legem'*.

Il secondo caso riguarda invece quei conflitti nei quali i due belligeranti vengono a patti senza che si possa individuare una parte soccombente o vincitrice.

In questo caso, essendoci una certa parità tra le parti contraenti, se si è verificato qualche mutamento di proprietà di cose o cattura di persone, si stabilisce il ritorno alla situazione originaria regolata od in base a precedenti accordi od in mancanza di questi dallo *ius gentium*.

Il terzo ed ultimo, è l'unico formato non grazie ad una situazione di belligeranza e cioè quando i due popoli stipulavano il patto sulla base della semplice volontà di stringere un patto di *amicitiae*.

Questo terzo *genus foedus* viene definito *sociale*.

Si può facilmente individuare nella tripartizione liviana una distinzione tra i primi due *genera*, legati alla logica politico militare e l'ultimo che ne è completamente estraneo.

Una seconda testimonianza proviene da Proculo⁵¹ il quale effettua invece una bipartizione dei *foedera* dei popoli legati a Roma, distinguendo tra *foedus aequum*, nel quale la controparte si trova in posizione di parità, da quelli in cui a carico di una delle parti vi è l'impegno a rispettare la *maiestas* dell'altra, alla stregua del rapporto tra patrono e cliente nel diritto privato. Su quest'ultima tipologia il giurista si sofferma per spiegare che la c.d. *clausula maiestas* non implica alcuna perdita di libertà del popolo che ne è vincolato ma implica soltanto l'impegno a rispettare la superiorità romana. Ciò ha portato parte della dottrina a sostenere che vi siano due categorie di trattati: il *foedus iniquum* in contrapposizione al *foedus aequum* citato dal giurista. Tale posizione tuttavia è stata oggetto di critica vista l'assenza nelle fonti del *genus, foedus iniquum*⁵², e in considerazione del fatto che il termine *iniquum* viene utilizzato solo come

partis utriusque commodo componi; tertium esse genus cum qui nunquam hostes fuerint ad amicitiam sociali foedere inter se iungendam coeant: eos neque dicere nec accipere leges; id enim uictoris et uicti esse.

⁵¹ Proc. 8 *epist. D.* 49.15.7.1.

⁵² M. F. Cursi, *Il carattere paradigmatico della classificazione dei foedera, dalla partizione di Livio alla sistematica di Grozio*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Collana 'Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana', Napoli, 2006, 1561-1585.

aggettivo per descrivere trattati specifici in due soli casi, tramandatici rispettivamente da Livio⁵³ e da Cicerone⁵⁴.

4. *Il rapporto tra legati e feziali nelle ipotesi della dottrina.*

Per *legati* s'intendono gli ambasciatori laici inviati dal Senato in rappresentanza del popolo romano. In alcuni casi le fonti sembrano indicare come *legati* gli stessi sacerdoti⁵⁵, in altre vi è una netta separazione tra le due figure⁵⁶, altre volte invece per lo stesso episodio alcuni rilevano la presenza di entrambe le figure mentre altre solo di una⁵⁷.

Un accenno dei principali indirizzi dottrinali è utile per far luce sulla connessione che oggi gli studiosi pensano queste due figure abbiano avuto e di riflesso sul ruolo che i feziali ebbero realmente nell'ordinamento giuridico romano.

Scartando per ovvi motivi il filone ipercritico rimangono cinque dottrine principali.

4.1. *La 'sostituzione' dei legati ai feziali.*

Il primo filone dottrinale ipotizza che i feziali fossero in un primo momento, cioè principalmente durante la fase dell'espansione italica, padroni delle decisioni riguardanti i rapporti con gli altri popoli. Tuttavia costoro, tra cui ricordiamo lo studioso tedesco Mommsen⁵⁸ come principale esponente, ipotizzano inoltre che, nel momento dell'espansione mediterranea di Roma, i feziali abbiano progressivamente perso rilevanza all'interno dell'ordinamento romano a tutto vantaggio di emissari laici scelti tra i senatori, i quali li avrebbero rimpiazzati nei loro compiti di dichiarare guerra e stipulare la pace, configurando così una sorta di 'sostituzione' di una figura rispetto all'altra.

⁵³ Liv. 35.46.10.

⁵⁴ Cic. *Balb.* 18.41.

⁵⁵ Come già accennato in precedenza, nel passo Liv. 1.32.6: *Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur...*, sembra essere pacifico che l'espressione '*legatus*' ad inizio frase sia riferita al feziale.

⁵⁶ Nel 407 a.C. sia i *legati* sia i feziali vengono inviati ad espletare la *rerum repetitio*, Liv. 4.581-2: *Eo anno quia tempus indutiarum cum Veiente populo exierat, per legatos fetialesque res repeti coeptae. Quibus uenientibus ad finem legatio Veientium obuia fuit. Petiere ne priusquam ipsi senatum Romanum adissent, Veios iretur. An senatu impetratum, quia discordia intestina laborarent Veientes, ne res ab iis repeterentur; tantum a fuit ut ex incommodo alieno sua occasio peteretur.*

⁵⁷ In occasione del primo scontro con gli Equi lo storico greco Dion. Hal. 9.60.3-6 narra dell'invio di entrambi mentre Liv. 3.2.3-5 accenna solo ai *legati*.

⁵⁸ Turelli, "*Audi Iuppiter*", cit., pp. 17-24.

Questa posizione, come anticipato nel capitolo introduttivo, sembra essere quella maggiormente accolta in dottrina, alla quale aderisce anche l'italiano Guido Fusinato⁵⁹. Quest'ultimo tuttavia diversifica lo spazio d'indagine rispetto al collega; infatti mentre l'analisi di Mommsen si concentra sull'evoluzione del rapporto di potere tra magistrature e Senato, Fusinato tratta invece quel che concerne il concetto di *bellum iustum*.

Come in seguito sostenuto anche da Calore⁶⁰, Fusinato ritiene che il termine *iustitia* cui fanno riferimento i formulari non abbia niente a che vedere con la giustizia sostanziale ma consisterebbe semplicemente nell'osservanza di “*tutte le esterne formalità prescritte dalla legge*”.

Per il periodo imperiale poi, egli sostiene che le poche occasioni in cui le fonti riportano l'esecuzione degli antichi rituali da parte degli *imperatores*, i quali saranno esaminati più avanti, non fossero l'eccezione ma la regola. In sostanza secondo lo studioso la dottrina sbaglia nel qualificare quelle cerimonie come cadute in disuso e rievocate solo per mero capriccio da *princeps* nostalgici poiché se fossero stati rituali abituali le fonti avrebbero ommesso di riportarli, ed a contrario tali casi forse sono stati riportati perché, diversamente dalla normalità, sono stati proprio gli imperatori ad eseguire la cerimonia⁶¹. Egli tuttavia puntualizza che con ciò non intende sostenere che fossero i feziali di norma gli esecutori nel periodo in questione, ma forse lo erano i comandanti, prima di partire per la guerra⁶².

4.2. La distinzione 'funzionale' tra legati e feziali.

Questo secondo indirizzo, di cui F.K. Conrad⁶³ autore del *De Fecialibus et iure feziali populi Romani* sembra essere il maggior esponente, sostiene a contrario che l'attività dei feziali sarebbe da tenere nettamente distinta da quella dei *legati* senatori.

Tale distinzione è adottata sulla base della valutazione dell'incarico affidato agli inviati, rispettivamente la stipulazione della pace per i sacerdoti e la discussione delle condizioni di pace per i *legati*. I due piani, giuridico-religioso e diplomatico,

⁵⁹ Turelli, “*Audi Iuppiter*”, cit., pp. 24-27.

⁶⁰ Calore, *I conflitti armati nella Roma arcaica*, file:///C:/Users/marco/Downloads/I_CONFLITTI_ARMATI_NELLA_ROMA_ARCAICA.pdf (2015).

⁶¹ G. Fusinato, *Dei feziali e del diritto feziale*, Roma, 1884, p. 136.

⁶² G. Fusinato, *Dei feziali e del diritto feziale*, Roma, 1884, p. 136.

⁶³ Turelli, “*Audi Iuppiter*”, cit., pp. 11-14.

devono stare distinti, in particolare, nelle mansioni sacerdotali non rientrano gli affari politico-diplomatici.

La figura dell'ambasciatore laico, secondo i casi presi in considerazione dal presente indirizzo, viene accostata ai *fetiales* intorno al III sec. a.C. Dopodiché il collegio vedrà venir meno le proprie funzioni, a partire dalla media Repubblica fino a scomparire coll'avvento del principato.

Si ha quindi un accostamento nel corso del tempo tra le due figure, viene riconosciuta una progressiva diminuzione di importanza di una in favore dell'altra ma senza una vera e propria sostituzione, differentemente da Mommsen e Fusinato. Si riscontra tuttavia un disinteresse per il periodo arcaico riguardo al problema lessicale della corrispondenza o meno dei termini *legatus* e *fetiales*.

4.3. *I feziali come sacerdoti-magistrati dotati di ampi poteri.*

Un terzo filone di pensiero rappresenta i feziali come sacerdoti custodi delle procedure giuridiche ed al contempo magistrati muniti di ampio potere discrezionale e decisionale.

La formulazione più completa è quella appunto di Weiss⁶⁴, la quale consiste nel sostenere che al collegio non spettavano solo funzioni cerimoniali e di controllo sul rispetto della procedura ma veri e propri poteri decisionali nelle relazioni con altri popoli. Il collegio viene così configurato quasi come un tribunale giudicante con poteri esecutivi negli ambiti delle dichiarazioni di guerra e stipulazione di trattati, tuttavia anche qui si riconosce allo stesso una parabola discendente a partire dalla media e tarda Repubblica.

In particolare in questa sede interessa rilevare come per gli studiosi aderenti a quest'indirizzo non vi sia alcuna distinzione tra le figure di *fetiales* e *legati*. Ad esempio nella discussione delle legazioni incaricate della *rerum repetitio* i testi in cui si parla di feziali sono mischiati a quelli in cui si parla di *legati* e viceversa. “Sono tutti feziali, ai suoi occhi (Weiss), evidentemente in ragione del dato unificante della *rerum repetitio*, che è appunto atto dei sacerdoti⁶⁵.”

4.4. *I conflitti come criterio distintivo d'intervento.*

Una delle più recenti risulta essere l'innovativa dottrina di L. Loreto⁶⁶ il quale si concentra sul rapporto tra le due figure in questione nel periodo della

⁶⁴ Turelli, “*Audi Iuppiter*”, cit., pp. 14-16.

⁶⁵ Turelli, “*Audi Iuppiter*”, cit., p. 15.

⁶⁶ Turelli, “*Audi Iuppiter*”, cit., pp. 32-35.

media Repubblica secondo un'ottica storico-politica focalizzata sull'aspetto militare.

Lo studioso classifica gli scontri di questa fase in due categorie principali, rispettivamente in conflitti 'maggiori' e 'minori'.

La differenza starebbe nel fatto che nel primo caso, e cioè guerre di grandi dimensioni, si sarebbe fatto ricorso agli emissari laici, essendo questi una figura relativamente più 'moderna' e adatta a gestire complesse situazioni politico-diplomatiche; mentre nel secondo, in cui spesso la guerra era già di fatto decisa e che non necessitavano di trattative particolari sarebbero intervenuti i *fetiales* il cui compito consisteva nell'eseguire la procedura arcaica dei formulari.

Questi ultimi vengono quindi presentati né come giuristi titolari di funzioni consultive e di controllo, né tantomeno come figure dotate di poteri decisionali ed esecutivi; ma bensì come meri esecutori materiali di rituali religiosi.

Ai *legati* senatori sarebbero invece spettati veri e propri poteri deliberativi e di trattativa.

4.5. *La distinzione legati e feziali ed il permanere dello ius fetiale.*

Infine G. Turelli, maggior esponente dell'indirizzo dottrinale quivi adottato.

Egli rifiuta la successione cronologica delle due tipologie di 'inviati', ma invece afferma fermamente la distinzione funzionale tra feziali e *legati* senatori.

I formulari non prevederebbero alcun margine di trattativa condotta dai sacerdoti, i quali non si sarebbero mai curati di una gestione a tutto campo delle relazioni 'internazionali' di Roma, ma unicamente in quello della cura di esse sotto il profilo giuridico. Lo studioso assegna ai *fetiales* un ben definito ruolo di giuristi e la continuità di tale ruolo nel corso del tempo.

Per l'epoca in cui il confronto sia reso possibile dall'esistenza di una struttura diplomatica 'laica', essi si collocherebbero su un piano diverso da quello dei *legati*. L'attività giurisprudenziale dei feziali sarebbe confermata dagli episodi di inizio II sec. a.C., nei quali i sacerdoti occupavano la posizione di *interpreti iuris (fetialis)* e che dimostrerebbero come le regole dello *ius fetiale* fossero ancora percepite come valide. Il mutamento delle forme del diritto, da una parte, e l'incremento dell'azione politico diplomatica, dall'altra, produrrebbero soltanto la sensazione di decadenza di una figura e dell'ascesa dell'altra quando in realtà cambierebbe solo la presenza, la 'visibilità' delle due figure.

Si sarebbe creata cioè “...una dialettica, in cui diplomazia e diritto corrono in parallelo, si intrecciano, ma non si annullano o sovrappongono, né i legati si sostituiscono ai feziali⁶⁷”.

5. *La deditio.*

Dalle fonti sembra risultino due distinte procedure predisposte per situazioni diverse che ricadono sotto questo nome.

La prima prevederebbe la *deditio* di una comunità, la quale comportava la sottomissione della stessa a Roma⁶⁸. L'altra riguarderebbe invece la consegna dei responsabili di illeciti ai danni di altri popoli. Soltanto quest'ultima però, secondo i formulari tramandatici, prevedeva l'intervento dei feziali⁶⁹. Anche qui Livio con il suo *Ab Urbe Condita* risulta essere la fonte principale.

Questo particolare istituto sembra che attribuisse ai feziali il gravoso compito di giudicare se, secondo lo *ius fetiale*, si doveva consegnare o meno un membro del popolo romano al nemico.

Quest'atto una volta compiuto ripuliva dalle colpe i Romani di fronte alla controparte e, secondo il rito, purificava gli stessi agli occhi degli dei.

Stando alle fonti poteva accadere in diverse situazioni.

Una delle più comuni sembra essere il caso in cui un generale concludeva un accordo, spesso svantaggioso, senza l'autorizzazione del Senato.

Ciò è riportato come avvenuto nel 320 a.C. durante la seconda guerra sannitica.

In seguito all'umiliante sconfitta delle Forche Caudine, per salvare l'esercito da morte certa, il console Postumio si era risolto a stipulare un trattato sfavorevole per Roma, che avrebbe però consentito di salvare la vita ai soldati.

Una volta rientrati in patria, nel disonore generale il Senato rifiuta di ratificare l'accordo, ma ciò non libera Roma dalla responsabilità conseguente al mancato rispetto della parola data ai Sanniti.

È necessaria la *deditio* al nemico di colui che aveva siglato l'accordo.

⁶⁷ Turelli, “Audi Iuppiter”, cit., pp. 255-259.

⁶⁸ Liv. 1.38.1-2: *Deditosque Collatinos ita accipio eamque deditiois formulam esse: rex interrogavit: "Estisne vos legati oratoresque missi a populo Collatino ut vos populumque Collatinum dederetis?" "Sumus." "Estne populus Collatinus in sua potestate?" "Est." "Deditisne vos populumque Collatinum, urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia, in meam populi Romani ditionem?" "Dedimus." "At ego recipio."*

⁶⁹ Turelli, “Audi Iuppiter”, cit., p. 119.

Il Senato invia pertanto l'anno successivo una legazione composta anche da feziali i quali presentano il console Postumio al nemico con le mani legate dietro la schiena⁷⁰.

Un altro caso che avrebbe potuto portare alla *deditio* di un cittadino romano sembra essere quello in cui un comandante si rendeva colpevole di ingiustizie commesse contro ambasciatori stranieri o violazioni di trattati.

Un esempio viene fornito da Plutarco, l'avvenimento è tra i più noti della storia romana: 390 a.C. la disfatta contro i Galli Senoni presso il fiume Allia⁷¹. L'anno precedente l'ambasciatore romano Quinto Fabio aveva ucciso il comandante gallico in una missione puramente diplomatica presso la città alleata di Chiusi.

I Galli, riconoscendolo, inviarono un araldo a Roma per lamentare la violazione delle leggi sacre e chiedere la consegna del reo.

I feziali suggerirono di consegnare per *deditio* il responsabile ma così non accadde. Fu così che l'anno seguente, a causa dell'inosservanza delle prescrizioni sacre richiamate dai *fetiales* i Romani subirono una disastrosa sconfitta che portò al saccheggio della città, c.d. primo sacco di Roma.

Il trauma lascerà un ricordo indelebile nella loro memoria.

Viceversa, se fossero stati i Romani a lamentare di aver subito un torto, come già visto i *fetiales* sarebbero stati inviati a *res repetere* e in caso di risposta negativa ciò poteva portare, dopo le fasi in precedenza analizzate, alla guerra.

L'ultimo caso che gli studiosi ricordino nel quale si ebbe la consegna di un generale romano per *deditio* sembra essere quella del console Mancino nel 133 a.C. reo di aver concluso nel corso di una campagna militare in Spagna un accordo non ratificato dal Senato⁷². I Romani di fatto non consegneranno più al nemico un proprio cittadino impegnatosi in un patto non ratificato dal popolo.

⁷⁰ Liv. 9.10.8-9: *Tum ubi in coetum Samnitium et ad tribunal uentum Ponti est, A. Cornelius Aruina fetialis ita uerba fecit. Quandoque hisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus ictum iri sproponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem quo populus Romanus scelere impio sit solutus hosce homines uobis dedo.*"

⁷¹ Plut. *Cam.* 18.1-3: *Ἐν δὲ Ῥώμῃ τῆς βουλῆς συναχθείσης, ἄλλοι τε πολλοὶ τοῦ Φαβίου κατηγοροῦν, καὶ τῶν ἱερέων οἱ καλούμενοι φησιαεῖς ἐνήγον ἐπιθειάζοντες καὶ κελεύοντες τὸ τῶν πεπραγμένων ἄγος τὴν σύγκλητον εἰς ἓνα τὸν αἴτιον [2] τρέψασαν ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἀφοσιώσασθαι. τούτους τοὺς φησιαεῖς Πομπήλιος Νομάς, βασιλέων ἡμερώτατος γενόμενος καὶ δικαιοτάτος, κατέστησε φύλακας μὲν εἰρήνης, ἐπιγνώμονας δὲ καὶ βεβαιωτὰς αἰτιῶν αἰ' σὺν δίκῃ πόλεμον [3] συνάπτουσι. τῆς δὲ βουλῆς ἐπὶ τὸν δῆμον ἀνενεγκαμένης τὸ πρᾶγμα, καὶ τῶν ἱερέων ὅμοια τοῦ Φαβίου κατηγορούντων, οὕτω περιύβρισαν οἱ πολλοὶ τὰ θεῖα καὶ κατεγέλασαν, ὥστε καὶ χιλίαρχον ἀποδείξαι τὸν Φάβιον.*

⁷² M.F. Cursi, *"La struttura del 'Postilimum' nella repubblica e nel principato"*, Napoli, 1996, p. 60.

Interessante a tal proposito fu la proposta di Catone l'Uticense, tramandataci da Plutarco⁷³, di consegnare Cesare per *deditio* ai Germani per violazione delle leggi sacre, reo secondo il primo di aver illegalmente imprigionato degli ambasciatori.

La fazione cesariana tuttavia sostenne la versione del proprio *leader* secondo cui gli ambasciatori fossero solo un trucco per far perdere tempo ai romani in seguito ad un attacco da questi ultimi subito senza provocazione. La proposta così non venne implementata.

⁷³ Plut. Cat. Min. 39.1-4: Περαιωθεὶς δὲ ταῖς ναυσὶν οὐκ ἔλαθε τοὺς Ῥωμαίους, ἀλλὰ πάντες μὲν ἄρχοντες καὶ ἱερεῖς, πᾶσα δ' ἡ βουλή, πολὺ δὲ τοῦ δήμου μέρος ἀπήντων πρὸς τὸν ποταμόν, ὥστε τὰς ὄχθας ἀμφοτέρως ἀποκεκρύφθαι καὶ [2] θριάμβου μηδὲν ὄψει καὶ φιλοτιμίᾳ λείπεσθαι τὸν ἀνάπλου ἀυτοῦ. καίτοι σκαιὸν ἐνίοις τοῦτ' ἐφαίνετο καὶ αὐθαδές, ὅτι τῶν ὑπάτων καὶ τῶν στρατηγῶν παρόντων οὐτ' ἀπέβη πρὸς αὐτούς, οὐτ' ἐπέσχε τὸν πλοῦν, ἀλλὰ ῥοθίῳ τὴν ὄχθην παρεξελαύνων ἐπὶ νεῶς ἐξήρους βασιλικῆς, οὐκ ἀνήκε [3] πρότερον ἢ καθορμίσει τὸν στόλον εἰς τὸ νεώριον. οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν χρημάτων παρακομιζομένων δι' ἀγορᾶς, ὃ τε δῆμος ἐθαύμαζε τὸ πλῆθος, ἢ τε βουλή συναχθεῖσα μετὰ τῶν πρεπόντων ἐπαίνων ἐψηφίσατο τῷ Κάτωνι στρατηγίαν ἐξαιρέτον δοθῆναι, καὶ τὰς θεὰς αὐτὸν ἐν ἐσθῆτι περιπορφύρω.

CAPITOLO II

LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO DELLO *IUS FETIALE* DALLA MEDIA REPUBBLICA ALL'ETÀ IMPERIALE

1. *Il mutamento delle forme del diritto e della diplomazia.*

Indipendentemente dal ruolo e dai poteri che i vari indirizzi attribuiscono al collegio feziale, gli studiosi sembrano concordare, anche se per gradi e modi diversi, che a partire dalla media repubblica sia incominciato il declino del collegio feziale. I fattori addotti risultano essere principalmente la laicizzazione del diritto, avutasi intorno alla fine del IV sec. a.C.; l'importanza crescente dei *legati* senatori e l'aumento esponenziale delle dimensioni della *Res Publica*.

2. *La laicizzazione del diritto.*

Questo processo di trasformazione non investì solo lo *ius fetiale* ma l'intero ordinamento giuridico romano *tout court*. Durante la monarchia, quando il collegio venne istituito, il *rex* era anche *pontifex maximus* oltre che 'magistrato' competente a decidere le questioni giuridiche, risultando così concentrate in un'unica figura tutte le funzioni giudiziarie e religiose, le quali peraltro in quel periodo non erano neanche facilmente distinguibili.

Di riflesso l'influenza dei *fetiales* in quanto sacerdoti sembra rimanere molto forte per tutto il periodo arcaico, come dimostra la ratifica dell'accordo tra patrizi e plebei in occasione della prima *secessio plebis*. Nel 494 a.C. appunto, l'accordo raggiunto tra gli esponenti plebei ed il Senato sarebbe stato ratificato dai *fetiales* secondo quanto tramandatoci da Dionigi di Alicarnasso⁷⁴. Quest'evento è significativo poiché rappresenta l'unico intervento feziale trasmessoci dalle fonti in cui il collegio interviene in un ambito prettamente interno della politica romana.

⁷⁴ Dion. Hal. 6.89.1: *Τῇ δ' ἐξῆς ἡμέρᾳ παρήσαν μὲν οἱ περὶ τὸν Βροῦτον πεπονημένοι τὰς πρὸς τὴν βουλὴν συνθήκας διὰ τῶν εἰρηνοδικῶν, οὓς καλοῦσι Ῥωμαῖοι Φητιάλεις. νεμηθεὶς δ' ὁ δῆμος εἰς τὰς τότε οὔσας φράτρας, ἣ ὅπως βούλεται τις αὐτὰς προσαγορεύειν, ἄς ἐκεῖνοι καλοῦσι κουρίας, ἄρχοντας ἐνιαυσίους ἀποδεικνύουσι τούσδε· Λεύκιον Ἰούνιον Βροῦτον καὶ Γάιον Σικίνιον Βελλοῦτον, οὓς καὶ τέως εἶχον ἡγεμόνας, καὶ ἔτι πρὸς τούτοις Γάιον καὶ Πόπλιον Λικινίου.*

Stando a quanto tramandatoci dal giurista Sesto Pomponio⁷⁵, la vera svolta si ebbe nei primi decenni del III sec. a.C., poco prima dello scoppio delle guerre pirriche, grazie a Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo plebeo, il quale cominciò l'usanza di dare pubblici responsi giuridici, ottenendo così che molti cominciarono a studiare l'applicazione del diritto, attività che porterà in seguito all'insegnamento dello stesso ed alla nascita delle relative scuole.

Si formarono in questo modo i primi *prudentes*, esperti del diritto il cui compito consisteva nel fornire consulenze ai magistrati ed ai privati togliendo così il monopolio giuridico dalle mani dei *pontefices*.

La 'laicizzazione' così compiuta, in concomitanza con l'inizio dell'espansione trans-marina della sfera d'influenza della *Res publica* avrebbe comportato l'uscita di scena dei feziali dai teatri di guerra.

Tuttavia va sottolineato che il concetto di 'laicità' cui si fa riferimento va inteso diversamente da oggi, quando si parla ad es. di 'stato laico'.

Adesso si assiste appunto, ad una netta separazione dei due ambiti sia per quanto riguarda le funzioni che i poteri.

Ciò probabilmente non avvenne mai per il popolo romano⁷⁶, il quale rimase sempre molto attento all'aspetto religioso. La giurisprudenza si distinse dalla religione ma, differentemente da adesso, sembra non se ne sia mai separata.

Alla base di questo comportamento vi è la concezione teologica di *pax deorum*, lo stato di concordia tra gli uomini e le divinità, all'interno della quale trova una sua collocazione lo *ius fetiale*.

Per i Romani fin dal periodo monarchico, vi era un legame inscindibile tra la vita della comunità e la sua religione, questa credenza si esplicava appunto nella *pax deorum*, che tradotto vuol dire 'pace degli dei', era invece intesa come 'pace con gli dei'⁷⁷. La salvaguardia di tale 'pace' esigeva una completa consapevolezza e padronanza di tutti i fatti, parole o gesti che potessero turbarla tanto quanto di

⁷⁵ Pomp. Ench.: *Et quidem ex omnibus, qui scientiam nancti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant.* Ed ancora: *Post hos fuit Tiberius Coruncanus, ut dixi, qui primus, profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum extat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt.*

⁷⁶ G. Lobrano, *QUALCHE IDEA, DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO ROMANO, SU ORIGINE E PROSPETTIVE DEL PRINCIPIO DI LAICITÀ*, <http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Lobrano-Diritto-romano-principio-laicita.htm>.

⁷⁷ F. Sini, *Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana*, <https://core.ac.uk/download/pdf/11686399.pdf> (2007).

quelli in grado di ristabilirla. Le procedure e le solenni formule dello *ius fetiale* chiamano costantemente gli dei a testimoniare con lo scopo di garantire la loro benevolenza.

Ne è un esempio il passo plutarco analizzato in precedenza relativo alla marcia dei Galli contro la città di Chiusi⁷⁸, in cui i feziali, investiti di una mera attività consultiva, esprimono una valutazione finalizzata al mantenimento della *pax deorum* consigliando di consegnare i responsabili. Quando i romani si rifiutarono, recita il passo, persero anche la grazia divina.

È indicativo a tal proposito come alla fine dell'età repubblicana, un periodo in cui la 'laicizzazione' dello stato doveva essersi ormai compiuta, i Romani attribuivano non alle loro istituzioni, leggi o legioni la loro egemonia ormai acquisita su tutto il mediterraneo ma bensì al favore degli dei; concesso da quest'ultimi grazie all'attenta cura verso la *religio*.

Cicerone, senza dubbio uno dei più eminenti giuristi e statisti della storia romana, chiarisce questa concezione unificativa tra religione, stato e giurisprudenza nel suo *de legibus*.

In un passo dell'opera spiega appunto come Dei e uomini appartengano alla medesima *societas* e che la loro associazione riposa nella comunanza della legge⁷⁹.

In un'altra opera, il *de natura deorum*, lo stesso chiarisce come la negligenza di questa legge comune a Dei e uomini ha sempre portato nocimento al popolo romano, mentre l'osservanza della stessa non può che produrre un costante aumento della *Res publica* grazie al favore divino⁸⁰.

In conclusione, sembra che i Romani ritenessero necessario il perdurare di una condizione di amicizia nei rapporti tra la comunità e gli Dèi, considerati anch'essi

⁷⁸ Plut. *Cam.* 18.1-3., cit. *supra*.

⁷⁹ Cic. *De leg.* 1.23: *Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis parent [autem] huic caelesti descriptioni mentique divinae et praepotenti deo, ut iam universus sit hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda.*

⁸⁰ Cic. *De nat. deor.* 2.8: *Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruisent. Et si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, multo superiores.*

parte integrante del sistema giuridico e non una parte di poco conto in ragione della tipica onnipotenza che alle divinità veniva attribuita.

Ciò sembra confermare la tesi secondo cui la separazione tra religione e diritto non comportò una sostituzione della figura dei feziali dai *legati* senatori ma solo un adattamento dei primi all'evoluzione delle istituzioni, le quali sembra non smisero mai di dare importanza alla *religio*. “*La conservazione della pax deorum costituiva il fondamento e la ratio di tutte le procedure operative dei riti pubblici e privati; al tempo stesso, era considerata la più solida garanzia dell'organizzazione politica romana*⁸¹.”

L'episodio dello scoppio della seconda guerra punica fornitoci da Livio nella quale i feziali risultano assenti, sembra confermare come già dal III sec. a.C., il collegio non eseguisse più le procedure giuridico-religiose di cui era incaricato di fronte al nemico.

Nel 218 a.C. in occasione dell'assedio di Sagunto da parte del generale cartaginese Annibale Barca vengono inviate due ambascerie.

La prima deve recarsi in Spagna per cercare di far desistere il condottiero dall'impresa⁸². Annibale tuttavia con vari pretesti nega udienza agli ambasciatori di Roma⁸³, i quali si dirigono senz'altro in Africa e si presentano al senato cartaginese⁸⁴.

I Romani lamentano la violazione del trattato dell'Ebro e chiedono la consegna del violatore, il quale ha peraltro infranto le norme consuetudinarie, *ius gentium*, rifiutando di ricevere gli ambasciatori. Inoltre chiedono il risarcimento e la riconsegna della città alleata ai legittimi proprietari⁸⁵. Infine pretendono di sapere

⁸¹ Sini, Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana, <https://core.ac.uk/download/pdf/11686399.pdf> (2007)

⁸² Liv. 21.6.3-8: *Qui cum legatis in senatum introductis de re publica rettulissent placuissetque mitti legatos in Hispaniam ad res sociorum inspiciendas, quibus si uideretur digna causa, et Hannibali denuntiarent ut ab Saguntinis, sociis populi Romani, abstineret et Carthaginem in Africam traicerent ac sociorum populi Romani querimonias deferrent - hac legatione decreta necdum missa, omnium spe celerius Saguntum oppugnari allatum est. Tunc relata de integro res ad senatum est; alii prouincias consulibus Hispaniam atque Africam decernentes terra marique rem gerendam censebant, alii totum in Hispaniam Hannibalemque intenderant bellum; erant qui non temere mouendam rem tantam exspectandosque ex Hispania legatos censerent.*

⁸³ Liv. 21.9.3-4: *Apparebat non admissos protinus Carthaginem ituros. Litteras igitur nuntiosque ad principes factionis Barcinæ praemittit ut praepararent suorum animos ne quid pars altera gratificari populo Romano posset.*

⁸⁴ Liv. 21.10.1: *Itaque, praeterquam quod admissi auditique sunt, ea quoque uana atque inrita legatio fuit.*

⁸⁵ Liv. 21.10. 6-13.

se gli atti del generale punico siano coperti da *publicum consilium* o se invece sia una sua iniziativa personale⁸⁶.

A questo punto i cartaginesi aprono un dibattito sui termini del trattato sostenendo che l'assedio di Sagunto non valesse come violazione. La questione fu prontamente troncata dall'inviato romano, il quale facendo una piega nella propria toga, dichiara che essa conteneva la guerra e la pace e che sarebbe spettato ai cartaginesi scegliere cosa preferissero⁸⁷.

Livio definisce l'atto dell'ambasciatore una *denuntiatio belli*⁸⁸ ed è interessante come riecheggino schemi del rituale feziale come il *res repetere* a favore dei saguntini.

Manca tuttavia qualunque indizio di presenza sacerdotale a conferma della modifica che pare avvenne all'inizio dell'espansione 'transmarina'.

3. *Il cambiamento dell'assetto strategico-diplomatico.*

Gli istituti giuridico-religiosi del collegio dei *fetiales* (*belli indictio, foedera e deditio*) risultano essere intrinsecamente connessi ai rapporti con gli altri popoli. In quest'ottica l'espansione romana e l'evoluzione della politica con cui quest'ultima venne portata avanti sono aspetti che meriterebbero una più profonda analisi per aiutare a far luce sulle cause che portarono al declino e poi alla scomparsa di questa figura.

Guardare all'espansione di Roma come a quella di uno stato 'moderno' che allarga i suoi confini espandendo sempre di più il proprio 'colore' su una mappa è semplicistico e fuorviante poiché non rispecchia la realtà storica⁸⁹.

Cercherò nel prosieguo di mettere in risalto il rapporto tra le diverse fasi dell'espansione romana e l'effetto che quest'ultima ebbe sul collegio dei *fetiales*.

Durante l'espansione nell'Italia peninsulare (il termine Italia in questo caso ricomprende solo la penisola fino ai piedi della pianura padana, isole maggiori

⁸⁶ Liv. 18.1-3: *His ita comparatis, ut omnia iusta ante bellum fierent, legatos maiores natu, Q. Fabium M. Liuium L. Aemilium C. Licinium Q. Baebium in Africam mittunt ad percontandos Carthaginienses publicone consilio Hannibal Saguntum oppugnasset, et si id quod facturi uidebantur faterentur ac defenderent publico consilio factum, ut indicerent populo Carthaginiensi bellum.*

⁸⁷ Liv. 21.18.13: *Tum Romanus sinu ex toga facto, "Hic" inquit, "uobis bellum et pacem portamus; utrum placet sumite."*

⁸⁸ Liv. 21.19.1: *Haec directa percontatio ac denuntiatio belle magis ex dignitate populi Romani uisa est quam de foederum iure uerbis disceptare, cum ante, tum maxime Sagunto excisa.*

⁸⁹ E.N. Luttwak, *La grande strategia dell'Impero Romano*, 1976.

escluse⁹⁰), Roma ottenne il dominio sull'intera regione e sembra essere pacifico che nel farlo, stando agli episodi tramandatici dalle fonti, si servì spesso dei *fetiales*.

Con il passaggio all'espansione c.d. 'mediterranea' e la conseguente uscita di scena dei feziali dai teatri operativi a favore della figura emergente dei *legati*, il sistema che accompagnò l'unificazione della penisola sotto uno stesso 'rappresentante' lasciò il passo ad un sistema politico-diplomatico definito da molti studiosi 'clientelare'⁹¹.

Sembrerebbe che la *Res publica* per ampliare la propria sfera d'influenza, anche a seguito di guerre vittoriose, rifiutasse il controllo diretto dei territori nemici preferendo invece il loro assoggettamento a stati 'clienti'.

Non esisteva quindi una demarcazione precisa delle frontiere, né un sistema fisso di difesa di tali confini⁹². In genere, le guerre e le vittorie di Roma portavano ad un minimo d'ingrandimento territoriale ed un ampliamento molto più grande del controllo diplomatico, il quale veniva esercitato dal Senato tramite i suoi ambasciatori, i *legati*⁹³.

L'istituto del *postliminium in bello*, ad esempio, che permetteva il reintegro del cittadino nella sua comunità in seguito alla cattura del nemico durante la guerra, sembra confermare questo tipo di impostazione. Pare appunto che l'operatività dello stesso, fino alla fine della Repubblica, fosse strettamente legato al materiale superamento del *limen* romano, identificato non con l'area d'influenza ma bensì con la città stessa⁹⁴.

“La lentezza della provincializzazione si spiega con la tradizionale preferenza da parte del Senato della gestione indiretta, attuata mediante regni clienti o vassalli, considerata più economica ed efficace”⁹⁵.

Ad occidente i senatori aspetteranno vent'anni dall'assoggettamento della penisola iberica prima di istituire le due province del *Hispania Citerior* e del *Hispania Ulterior*.

A sud Cartagine non venne annessa dopo la sua definitiva disfatta, Zama 201 a.C, ma assoggettata tramite un *foedus*, nel quale tra l'altro come visto in precedenza, è

⁹⁰ C. Badel, H. Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, Parigi, 2014, p. 27.

⁹¹ Badel, Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, cit., pp. 62-64.

⁹² Luttwak, *La grande strategia*, cit., p. 38.

⁹³ Luttwak, *La grande strategia*, cit., p. 96.

⁹⁴ Cursi, *LA STRUTTURA DEL 'POSTLIMINIUM'*, cit., pp 327-330.

⁹⁵ Badel, Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, cit., p. 62.

registrato l'intervento feziale. Sarà trasformata nella provincia d'Africa solo nel 146 a.C. in seguito alla distruzione della città.

Ad oriente Roma ritarda a lungo l'annessione dei regni ellenistici, il mantenimento della 'libertà' della Grecia (al tempo chiamata Acaia) è una riprova di questa politica⁹⁶.

Questo è il periodo in cui, secondo l'indirizzo dottrinale ivi adottato, i *fetiales* scompaiono dai campi di battaglia ma continuano la loro attività giuridico-religiosa fornendo pareri di carattere consultivo in materia di regolarità delle procedure nelle relazioni con gli altri popoli⁹⁷. A tal proposito due sono gli episodi all'inizio del II sec. a.C. che sembrano confermare quest'impostazione.

Il primo riguarda la guerra contro Filippo V di Macedonia, la quale viene decisa dai Romani nel 200 a.C. a seguito del naufragare delle trattative.

Il sovrano macedone era colpevole secondo il Senato della devastazione portata ai greci alleati e dell'aiuto dato ai cartaginesi l'anno precedente. Il popolo, in seguito ad un'infuocata orazione, delibera sulla *lex de bello indicendo* in senso favorevole⁹⁸ e si procede alla *indictio belli* formale e rituale al nemico. Vi è tuttavia una consultazione dei sacerdoti circa le modalità con cui procedere. Si chiede ai *fetiales* se essi disponessero che la dichiarazione di guerra fosse 'notificata' a Filippo personalmente o, semplicemente, al più vicino presidio entro i confini macedoni. La risposta dei sacerdoti tramite *decretum* statuisce che in qualunque modo si fosse proceduto sarebbe stato 'recte'⁹⁹.

La maggioranza della dottrina ha ravvisato in tale passo l'attestazione di un controllo generico sulla dichiarazione di guerra, altri, in linea minoritaria sostengono invece che la delibera sacerdotale avesse invece carattere vincolante¹⁰⁰. Ciò non toglie che in entrambi i casi si ha l'attestazione di un'attività giuridica di carattere consultivo, la quale testimonia la funzionalità del

⁹⁶ Badel, Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, cit., pp. 62-63.

⁹⁷ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., pp. 255-259.

⁹⁸ Liv. 31.8.1: *Ab hac oratione in suffragium missi, uti rogaret, bellum iusserunt.*

⁹⁹ Liv. 31.8.2-4: *Supplicatio inde a consulibus in triduum ex senatus consulto indicta est, obsecratique circa omnia pulvinaria di ut quod bellum cum Philippo populus iussisset, id bene ac feliciter eueniret; consultiq[ue] fetiales ab consule Sulpicio, bellum quod indiceretur regi Philippo utrum ipsi utique nuntiari iuberent an satis esset in finibus regni quod proximum praesidium esset, eo nuntiari. Fetiales decreuerunt utrum eorum fecisset recte facturum. Consuli a patribus permissum ut quem uideretur ex iis qui extra senatum essent legatum mitteret ad bellum regi indicendum.*

¹⁰⁰ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., p. 199.

collegio rispetto alla dichiarazione di guerra fino al II sec. a.C., indipendentemente dalla vincolatività o meno del giudizio.

Il secondo episodio riguarda invece la guerra contro Antioco III di Siria e gli Etoli, che nel 191 a.C. appare inevitabile.

Livio descrive i Romani fortemente impegnati nei preparativi, sui versanti delle risorse militari, degli approvvigionamenti e delle cautele religiose¹⁰¹. Sono consultati gli aruspici, si sottopone al popolo la *rogatio de bello indicendo*¹⁰², viene indetta una *supplicatio*¹⁰³.

Infine ottemperando ad un senatoconsulto, il console sottopone ai feziali un complesso interrogativo¹⁰⁴. La *questio* è tripartita.

Ai sacerdoti si chiede:

- a) se la guerra andasse notificata personalmente al re Antioco o fosse sufficiente comunicarla ad un presidio del regno.
- b) se agli Etoli dovesse rivolgersi una dichiarazione di guerra autonoma.
- c) se prima della dichiarazione si dovesse rompere il vincolo di *societas e amicitia* con gli Etoli.

I *fetiales* emanano un responso articolato e puntuale, pur col capovolgimento tra il secondo e il terzo argomento:

¹⁰¹ Liv. 36.1.1-2: *P. Cornelium Cn. Filium Scipionem et M. Acilium Glabronem consules inito magistratu patres, priusquam de prouinciis agerent, res diuinas facere maioribus hostiis iusserunt in omnibus fanis, in quibus lectisternium maiorem partem anni fieri solet, precarique, quod senatus de nouo bello in animo haberet, ut ea res senatui populoque Romano bene atque feliciter eueniret. Ea omnia sacrificia laeta fuerunt, primisque hostiis perlitatum est, et ita haruspices responderunt, eo bello terminos populi Romani propagari, uictoriam ac triumphum ostendi.*

¹⁰² Liv. 36.1.3-5: *Haec cum renuntiata essent, solutis religione animis patres rogationem ad populum ferri iusserunt, uellent iuberentne cum Antiocho rege, quique eius sectam secuti essent, bellum iniri; si ea perlata rogatio esset, tum, si ita uideretur consulibus, rem integram ad senatum referrent. P. Cornelius eam rogationem pertulit; tum senatus decreuit, ut consules Italiam et Graeciam prouincias sortirentur;...*

¹⁰³ Liv. 36.2.2: *Certa deinde sorte senatus consultum factum est, quod populus Romanus eo tempore duellum iussisset esse cum rege Antiocho, quique sub imperio eius essent, ut eius rei causa supplicationem imperarent consules, utique M. Acilius consul ludos magnos loui uoueret et dona ad omnia puluinaria.*

¹⁰⁴ Liv. 36.3.7-12: *Consul deinde M. Acilius ex senatus consulto ad collegium fetialium rettulit, ipsine utique regi Antiocho indiceretur bellum, an satis esset ad praesidium aliquod eius nuntiari; et num Aetolis quoque separatim indici iuberent bellum, et num prius societas et amicitia eis renuntianda esset quam bellum indicendum. Fetiales responderunt, iam ante sese, cum de Philippo consulerentur, decreuisse nihil referre, ipsi coram an ad praesidium nuntiaretur; amicitiam renuntiatam uideri, cum legatis totiens repetentibus res nec reddi nec satisfieri aequum censuissent; Aetolos ultro sibi bellum indixisse, cum Demetriadem, sociorum urbem, per uim occupassent, Chalcidem terra marique oppugnatum issent, regem Antiochum in Europam ad bellum populo Romano inferendum traduxissent.*

- a) il tema della *indictio belli* era già stato affrontato precedentemente nel caso della guerra con Filippo e si era chiarito con decreto che la notifica alla guarnigione più vicina sarebbe stata sufficiente.
- b) il vincolo di *amicitia* era da ritenersi già annullato, a seguito della scelta etolica di non accogliere le istanze romane.
- c) erano inoltre stati gli Etoli a dichiarare guerra, con l'invasione di Demetriade, l'assedio di Calcide e il passaggio in Europa di Antioco. Di riflesso deriva la non necessità di una *indictio belli* nei loro confronti.

Con riguardo al primo quesito i *fetiales* richiamano semplicemente quanto già statuito precedentemente, risultando questo punto del tutto simile se non identico a quello riguardante Filippo V di Macedonia. Tuttavia è interessante notare che, differentemente da prima, i sacerdoti scelgono come strumento giuridico il *responsum* e non invece il *decretum*.

Questo perché mentre in occasione della seconda guerra macedonica la risposta feziale portava con sé un'innovazione che necessitava di essere recepita tramite uno strumento adatto: il decreto; nel secondo caso invece essendovi un precedente basta una risposta che a quello rimandi, come è appunto il *responsum*¹⁰⁵.

Il sistema 'clientelare' sembra combaciare perfettamente con questo 'ammodernamento' del collegio *fetiales* che li vide passare da funzioni 'operative' a consultive.

In un sistema di controllo indiretto, dove la supremazia di Roma è assicurata da un'intricata rete di alleanze con re vassalli e stati clienti lungo tutto il bacino mediterraneo, il compito di esperti di procedure di dichiarazione di guerra e stipulazione di trattati in conformità alle procedure religiose risulterebbe più che mai utile.

Livio in un passo dell'*Ab Urbe Condita* descrive vividamente questo cambiamento del *modus operandi* romano in vista dei nuovi scenari bellici. Il passo narra degli episodi anteriori alla terza guerra macedonica contro Perseo nella prima metà del II sec. a.C.

¹⁰⁵ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., p.206.

Più volte sembra esservi stato un contatto tra ambasciatori romani ed il re macedone, ma l'incontro determinante pare fu quello della legazione guidata da Q. Marcio Filippo¹⁰⁶.

Apparentemente si pongono le basi per una reale soluzione pacifica della situazione di tensione esistente, ma in realtà la posizione di relativa apertura assunta dal romano, con la concessione di una tregua, risponde a ben altre esigenze.

Egli vuole guadagnare tempo per permettere a Roma una migliore preparazione alla guerra. La tregua è dunque un diversivo del quale il *legatus* una volta tornato in patria non esita a compiacersi. La larga maggioranza dei padri coscritti approva la condotta dell'ambasciatore romano, ma non tutti¹⁰⁷.

Tra i senatori, gli anziani e quelli che ancora hanno memoria del costume antico, denunciano quale segno di decadimento morale gli stratagemmi di Quinto Marcio. Ricordano, anzi, che questo non è mai stato costume dei Romani, soliti invece a dichiarare guerra prima di muoverla, a indicare il luogo della battaglia ed a combattere a viso aperto.

Tuttavia, commenta Livio, la *nova sapientia* ebbe la meglio e la linea di Quinto Marcio prevalse.

Anche qui Perseo per l'appunto doveva l'eredità della corona al Senato, il quale nonostante la sconfitta del padre Filippo V trent'anni prima non acquisì il controllo della regione, preferendo il consueto sistema di controllo indiretto confermando il padre e la sua discendenza sul trono a patto di pesanti condizioni.

Ciononostante il sistema 'clientelare' presentava criticità insuperabili.

I *clientes* erano sovrani dotati di proprie risorse e di proprie ambizioni ed alcuni dei peggiori nemici della Repubblica provennero da questa categoria.

¹⁰⁶ Liv. 42.47.1-3: *Marcus et Atilius, Romam cum uenissent, legationem in Capitolio ita renuntiarunt, ut nulla re magis gloriarentur quam decepto per indutias et spem pacis rege. Adeo enim apparatibus belli fuisse instructum, ipsis nulla parata re, ut omnia opportuna loca praecoccupari ante ab eo potuerint, quam exercitus in Graeciam traiceretur. Spatio autem indutiarum sumpto aecum bellum futurum: illum nihilo paratiorem, Romanos omnibus instructiores rebus coepturos bellum. Boeotorum quoque se concilium arte distraxisse, ne coniungi amplius ullo consensu Macedonibus possent.*

¹⁰⁷ Liv. 42.47.4-5: *Haec ut summa ratione acta magna pars senatus adprobabat; ueteres et moris antiqui memores negabant se in ea legatione Romanas agnoscere artes. Non per insidias et nocturna proelia, nec simulatam fugam inprovisosque ad incautum hostem reditus, nec ut astu magis quam uera uirtute gloriarentur, bella maiores gessisse: indicere prius quam gerere solitos bella, denuntiare etiam interdum pugnam et locum finire, in quo dimicaturi essent.*

Il re di Numidia Giugurta (112-105 a.C. guerra Giugurtina) e il re del Ponto Mitridate (89-63 a.C. guerre Mitridatiche) prima di ribellarsi a Roma erano sovrani vassalli¹⁰⁸.

Andando avanti, nel periodo della tarda Repubblica, Roma sarà dilaniata da una serie interminabile di guerre civili, durante le quali non sembra vi siano stati interventi di *fetiales*.

Compare invece la figura del *legato*, stando a quanto tramandatoci da Cicerone in occasione della guerra civile tra Antonio ed Ottaviano¹⁰⁹. In questo passo Cicerone si fa sostenitore del bisogno di dichiarare senza intermediari guerra ad Antonio e tenta di contenere, senza successo, la corrente senatoria che favorisce invece la via della trattativa. Per sostenere tale necessità Cicerone si batte ostinatamente contro l'invio di una legazione, segno di debolezza e fonte di ritardo dei preparativi militari, sostenendone per giunta la banalità.

L'idea di Cicerone è che ad Antonio, concittadino romano, non si dovesse chiedere alcun dialogo, poiché nei suoi confronti non si doveva chiedere ma soltanto esigere e quindi non servivano ambasciate.

Tuttavia la linea diplomatica prevalse e si decise per l'invio dei *legati* i quali tornarono con le controproposte formulate da Antonio¹¹⁰.

Cassio Dione ci riporta che quando il Senato si decise finalmente a muovere guerra ad Antonio, Ottaviano, proclamatosi *fetiales*, eseguì il rituale della *hemissio hastae* di fronte al tempio di Bellona, formalizzando la dichiarazione di guerra contro Cleopatra¹¹¹ e, di fatto, contro il suo rivale.

¹⁰⁸ Badel, Inglebert, L'Impero Romano in 200 mappe, cit., p. 64.

¹⁰⁹ Cic. *Phil.* 5.10.27: *Non enim ad Hannibalem mittimus ut a Sagunto recedat, ad quem miserat olim senatus P. Valerium Flaccum et Q. Baebium Tamphilum - qui, si Hannibal non pareret, Carthaginem ire iussi sunt: nostros quo iubemus ire, si non paruerit Antonius? - ad nostrum ciuem mittimus, ne imperatorem, ne coloniam populi Romani oppugnet. Itane uero? hoc per legatos rogandum est?*

¹¹⁰ Cic. *Phil.* 8.7.20: *Equidem cum ante legatos decerni non censuissem, hoc me tamen consolabar, cum illi ab Antonio contempti et reiecti reuertissent renuntiauisentque senatui non modo illum de Gallia non discessisse, uti censuissemus, sed ne a Mutina quidem recessisse, potestatem sibi D. Bruti conueniendi non fuisse, fore ut omnes inflammati odio, excitati dolore, armis, equis, uiris D. Bruto subueniremus. Nos etiam languidiores postea facti sumus quam M. Antoni non solum audaciam et scelus sed etiam insolentiam superbiamque perspeximus.*

¹¹¹ Dio. Cass. 50,4,4-5: νομισθῆναι ἐχρῆν, ἔργω δὲ παντὸς μᾶλλον ἀπέδειξαν. τοῖς μὲν γὰρ συνεξεταζομένοις οἱ τὴν τε ἄδειαν καὶ ἐπαίνους, ἂν ἐγκαταλείπωσιν αὐτόν, ἐψηφίσαντο, τῆ δὲ Κλεοπάτρα τὸν πόλεμον ἀντικρὺς ἐπήγγειλαν, καὶ τὰς τε χλαμύδας ὡς καὶ ἐν χερσὶν ὄντος αὐτοῦ [5] μετημίσχοντο, καὶ πρὸς τὸ Ἐννεῖον ἐλθόντες πάντα τὰ προπολέμια κατὰ τὸ νομιζόμενον, διὰ τοῦ Καίσαρος ὡς καὶ φητιαλίου, ἐποίησαν ἅπερ που λόγῳ μὲν πρὸς τὴν Κλεοπάτραν, ἔργῳ δὲ καὶ πρὸς.

Quest'episodio parrebbe testimoniare che, anche in seguito alla marginalizzazione dei feziali nella tarda repubblica, stando alle fonti, le antiche procedure e formule dello *ius fetiale* non siano totalmente svanite nel principato; durante il quale peraltro i vari indirizzi dottrinali appaiono appunto concordare sull'assenza del collegio.

Alla fine delle guerre civili il sistema 'clientelare' lasciò il passo ad un 'moderno' sistema territoriale, con confini esterni ben delimitati e ben difesi e confini interni amministrativamente suddivisi¹¹².

Nonostante l'opportuna conoscenza da parte di Ottaviano dei vantaggi del precedente sistema, dimostrata dalla conferma sul trono di sei dei principali *clientes* che avevano fedelmente servito il suo rivale Antonio¹¹³, sotto Augusto il ritmo dell'espansione territoriale diretta aumentò notevolmente, a scapito di quella indiretta.

Il primo *imperator* completò e consolidò le grandi ma frammentarie conquiste realizzate durante la *Res publica* nell'arco di una sola generazione, rivoluzionando così l'intero apparato amministrativo, giuridico e religioso¹¹⁴.

Nel 25 a.C. la Spagna venne riorganizzata e divisa in tre province (Betica, Lusitania e Terragonese). L'entroterra della Gallia, conquistato da Cesare ma non ancora amministrativamente diviso, fu frazionato in tre nuove province (Aquitania, Gallia Lugdunese e Gallia Belgica). Le regioni alpine, che si estendevano dalle colline pedemontane nell'Italia settentrionale fino al corso superiore del Danubio, finirono per essere sottomesse nel 15 a.C.

Furono in parte annesse all'Italia (la quale nel 42 a.C. ricomprenderà anche la Gallia Cisalpina, cioè la pianura padana, assumendo la conformazione alla quale tutt'oggi siamo abituati) ed in parte divise in due province, Rezia e Norico.

Le regioni costiere dell'Iliria vennero a costituire la provincia della Dalmazia, mentre l'interno divenne la provincia della Pannonia.

Ad oriente il regno cliente della Galazia venne annesso e trasformato in provincia nel 25 a.C., la provincia della Siria era già stata costituita nel 63 a.C., mentre lo stato cliente della Giudea rimase tale fino al 6 d.C.

¹¹² Luttwak, *La grande strategia*, cit., cap. I-II.

¹¹³ Luttwak, *La grande strategia*, cit., p. 59.

¹¹⁴ Luttwak, *La grande strategia*, cit., pp. 21-27.

L’Africa settentrionale vide l’Egitto divenire provincia nel 30 a.C. dopo quasi un secolo di gravitazione nell’orbita romana e sotto Augusto divenne una delle più importanti province dell’impero.

Anche le funzioni dei *legati* furono riadattate al nuovo assetto strategico-diplomatico. Stando a quanto tramandatoci da Cassio Dione¹¹⁵, venne istituita la figura del *legatus Augusti pro praetore* il quale aveva il ruolo di amministratore nelle provincie imperiali e, sempre a partire da Augusto, il titolo di *legatus legionis* venne concesso ai comandanti di legione.

Al termine della dinastia Giulio-Claudia il *limes* assumerà i connotati dei moderni confini ‘scientifici’ ed i *clientes* cesseranno di far parte attivamente del sistema di difesa, segnando così il definitivo passaggio da un controllo ‘clientelare’ indiretto ad uno territoriale diretto¹¹⁶.

Difficilmente questo cambiamento non influì sull’importanza e sui ruoli dello *ius fetiale*.

Come anticipato prima, la figura dei sacerdoti non risulta più dalle fonti a partire già dalla tarda Repubblica, mentre le procedure rituali sembra siano state rievocate solo da alcuni *imperatores* per fini propagandistici.

I casi più noti tramandatici dalle fonti, oltre quello già visto di Ottaviano, sono due.

Il primo riguarda l’imperatore Claudio, il quale sembrerebbe abbia stipulato alcuni trattati con re barbari secondo la procedura feziale¹¹⁷ ed il secondo Marco Aurelio che, stando a quanto tramandatoci da Cassio Dione, dichiarò guerra ai Quadi eseguendo una cerimonia vicino il tempio di Bellona¹¹⁸.

¹¹⁵ Dio. Cass. 53.13.5-6: ἔχειν ἐκέλευσε. τοὺς δὲ ἑτέρους ὑπό τε ἑαυτοῦ αἰρεῖσθαι καὶ πρεσβευτὰς αὐτοῦ ἀντιστρατήγους τε ὀνομάζεσθαι, κὰν ἐκ τῶν ὑπατευκότων ᾧσι, διέταξε. τῶν γὰρ δὴ δύο τούτων ὀνομάτων ἐπὶ πλεῖστον ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων, τὸ μὲν τοῦ στρατηγοῦ τοῖς αἰρετοῖς ὡς καὶ τῷ πολέμῳ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου προσῆκον ἔδωκεν, ἀντιστρατήγους σφᾶς προσεῖπὼν, τὸ δὲ δὴ τῶν ὑπάτων τοῖς ἑτέροις ὡς καὶ εἰρηρικωτέροις, ἀνθυπάτους αὐτοὺς ἐπικαλέσας.

αὐτὰ μὲν γὰρ τὰ ὀνόματα, τὸ τε τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὸ τοῦ ὑπάτου, ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ἐτήρησε, τοὺς δὲ ἔξω πάντας ὡς καὶ ἀντ’ ἐκείνων ἄρχοντας προσηγόρευσε. τῇ τε οὖν ἐπικλήσει τῇ τῶν ἀντιστρατήγων τοὺς αἰρετοὺς χρῆσθαι, καὶ ἐπὶ πλείῳ καὶ ἐνιαυτοῦ χρόνον, ἐφ’ ὅσον ἂν ἑαυτῷ δόξη, ἄρχειν ἐποίησε, τὴν τε στρατιωτικὴν σκευὴν φοροῦντας καὶ ξίφος, οἷς γε καὶ στρατιώτας δικαιῶσαι

¹¹⁶ Luttwak, *La grande strategia*, cit., cap. II.

¹¹⁷ Svet. Claud. 25.14: ... cum regibus foedus in foro icit porca caesa ac uetere fetialium praefatione adhibita.

¹¹⁸ Dio. Cass. 72.33.3: ὑμετέρα 1 οἰκία οἰκοῦμεν.’ ταῦτά τε εἰπὼν, καὶ τὸ δόρυ τὸ αἱματῶδες παρὰ τῷ Ἐνυείῳ ἐς τὸ πολέμιον δὴ χωρίον, ὡς γε καὶ τῶν συγγενομένων αὐτῷ ἦκουσα, ἀκοντίσας ἐξωρμήθη, καὶ τῷ Πατέρνω δούς χεῖρα μεγάλην ἔπεμψεν αὐτὸν ἐς τὸν τῆς μάχης ἀγῶνα. καὶ οἱ βάρβαροι ἀντέτειναν μὲν διὰ τῆς ἡμέρας ἀπάσης, κατεκόπησαν”.

Il termine *fetialis* sembra sia sopravvissuto solo a titolo onorifico, come testimoniato dalle diverse lapidi ritrovate del periodo dell'alto impero, dal III sec. d.C. scompare ogni traccia dell'antico istituto italico¹¹⁹.

¹¹⁹ G. Fusinato, *Dei feziali*, cit., p. 141.

CAPITOLO III

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI *BELLUM*
IUSTUM

1. *Le origini.*

Per secoli le parole “guerra giusta” sono state oggetto di analisi da parte di studiosi di ogni dove e di ogni epoca. L’espressione *bellum iustum* ha infatti una storia molto lunga, che risale fino all’inizio del medioevo, quando il pensiero politico-religioso cristiano elaborò la teoria del “*bellum iustum*” rifacendosi alla tradizione romana, modificandone il significato¹²⁰.

L’assegnazione dell’aggettivo *iustum* al termine *bellum* è stato concepito storicamente in due modi¹²¹:

- In senso formale giuridico, come conformità al diritto.
- In senso sostanziale etico, come corrispondenza a canoni morali.

L’uso di tale espressione scaturì proprio dalla cultura politico-giuridica dell’antica Roma. Dagli scritti di Cicerone a dalle sue opere apprendiamo che si aveva un *bellum iustum* quando i Romani muovevano guerra secondo l’antico rituale feziale e che quindi la “guerra giusta” per il popolo romano consisteva in una procedura rigorosamente fissata dal diritto, a cui, per motivi di ordine giuridico-religioso soprattutto nel lungo periodo della formazione e del consolidamento della *civitas*, bisognava attenersi per il buon esito dell’evento bellico¹²².

I Romani quindi, con molta probabilità, consideravano una guerra *iusta* quando questa fosse stata mossa secondo *ius*, cioè conformemente al diritto.

Ciò li farebbe rientrare senza dubbio nella prima categoria.

Tuttavia con l’avvento del cristianesimo e della nuova concezione del mondo e dell’universo da quest’ultimo portata avanti, si ebbe un decisivo cambiamento.

2. *L’avvento della cristianità e la concezione teologica della guerra.*

Considerazioni morali sulla guerra apparvero già nel primo pensiero cristiano¹²³. Muovere guerra è completamente contrario al messaggio di amore per

¹²⁰ A. Calore, “Guerra giusta” tra presente e passato, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>, Brescia, 2003.

¹²¹ N. Rampazzo, *Iustitia e Bellum*, cit., p. 14.

¹²² Cic. *de rep.* 3.23.35.

¹²³ Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

i nemici proclamato da Gesù Cristo. Agostino di Ippona in seguito ne ha elaborato una visione più sottile e chiara: egli ritiene che la guerra sia giustificata, a condizione che rientri nei piani della divina Provvidenza. Nella sua opera più famosa il *De civitate Dei* egli dichiara che “*I Romani hanno potuto conquistare un impero così grande combattendo guerre giuste, non empie, non inique.*”¹²⁴”

In tal modo legittima anche la potenza della chiesa e della cristianità, derivante dalle conquiste romane.

Il vescovo sostiene che, oltre a conflitti ingiusti, causati dal desiderio di potere e dalla diffidenza, potrebbe aversi un'altra situazione, quella del *bellum iustum*¹²⁵. In tal caso, l'uomo saggio ha il dovere di partecipare, nonostante il messaggio di pace cristiano, per far fronte all'ingiustizia.

Questo tipo di guerra è secondo tale concezione ispirata da Dio per punire il decadimento dei popoli e volta al raggiungimento di una vita pacifica per tutte le genti¹²⁶. Il termine *iustum* viene quindi legato al divino, che diventa l'unica fonte giustificatrice del conflitto. Da questo momento in poi il carattere giuridico della legittimazione della guerra sfuma, determinando l'avvento della concezione etica come elemento di legittimazione principale¹²⁷.

La riflessione agostiniana fu ripresa e codificata da Tommaso d'Aquino nel 1300, il quale definì come guerra giusta quella dichiarata da un'autorità legittimamente costituitasi, per una giusta causa e giusti fini¹²⁸.

Secondo l'enunciazione tradizionale di questa dottrina, perché una guerra non sia *inhonesta* (eticamente 'illecita') si devono verificare tre condizioni:

l'*auctoritas principis*, la guerra doveva essere indetta dalla legittima autorità; la *iusta causa*, la guerra doveva essere mossa in base ad una giusta causa; la *recta intentio*, la guerra doveva perseguire il bene contro il male¹²⁹.

In linea generale, il fine ultimo della guerra sarebbe dunque la definitiva sconfitta del nemico e qualunque mezzo utile a raggiungere questo obiettivo sarebbe lecito.

Di fatto sembra che quest'ultimo aspetto riguardante le modalità di conduzione del conflitto, *ius in bello*, fosse ritenuto meno importante della causa scatenante,

¹²⁴ S. Agostino, *De civitate dei* IV, 6.15: *Iusta gerendo bella, non impia, non iniqua, Romani imperium tam magnum acquirere potuerunt.*

¹²⁵ S. Agostino, *Quaest. in Hept.* 6,10.

¹²⁶ S. Agostino, *Civ.* 7.30.

¹²⁷ Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹²⁸ Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹²⁹ Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae, Secunda Secundae*, q. 40.

tanto che in una sua riflessione, S. Tommaso affermerà che, quando siano rispettate le condizioni della *legitima auctoritas* e della *iusta causa*, persino l'uso dell'inganno o di mezzi subdoli è accettabile¹³⁰.

Fu così che il quadro religioso delineato da S. Agostino, che trasformava la guerra in strumento della volontà divina, venne esaltato ed elevato a regola da S. Tommaso¹³¹.

In epoca medievale questa dottrina con il suo concetto di scontro tra il bene e il male e della guerra come necessità di restaurare l'ordine voluto da Dio fu utilizzata per legittimare teologicamente la “guerra santa”¹³².

Su questa scia si cercarono di giustificare le atrocità compiute dagli europei nella conquista del nuovo mondo. Dalla riflessione morale dei massacri compiuti sui popoli indigeni si svolse una disputa sulla guerra giusta nel 1550 in Spagna passata alla storia come la “Giunta di Valladolid”.

Promosso dall'imperatore Carlo V d'Asburgo in persona, il dibattito si svolse tra i domenicani Bartolomè de las Casas e Francisco de Vitoria, in favore del diritto a difendersi da parte del popolo delle Americhe, contro l'umanista Juan Ginès de Sepulveda, sostenitore della legittimità di una guerra giusta spagnola contro gli Indios definiti schiavi per natura.

3. *Il giusnaturalismo.*

Un cambio di rotta decisivo si ebbe nel XVII secolo con l'opera di Ugo Grozio *De iure belli ac pacis*. Il giurista, considerato il padre del diritto internazionale moderno, mise in secondo piano la giustificazione etico-religiosa della guerra per concentrarsi sulle procedure del combattimento.

Il *bellum justum* doveva essere inteso come *bellum solemne*, dove la solennità era conferita dalla decisione presa dalle massime autorità istituzionali di muovere guerra e dal rispetto delle ritualità belliche prescritte¹³³.

Si supera così la concezione universalistica della teologia cristiana a vantaggio dello Stato moderno accentrato e unitario territorialmente. “*Il potere non si*

¹³⁰ Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae, Secunda Secundae*, q. 40 art. 1.

¹³¹ D'Aquino, *Summa Theologiae, Secunda Secundae*, q. 40.

¹³² Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹³³ H. Grotius, *De jure belli ac pacis*, lib. 1, cap. 3, § 4: *Ut bellum solemne sit ex jure gentium, duo requiruntur; primum ut geratur utriusque auctore eo, qui summam potestatem habeat in civitate; deinde, ut ritus quidam adsint, de quibus agemus suo loco.*

*fondava più sulla fede bensì sulla politica*¹³⁴”. La pace di Westfalia, nel 1648, alla fine della Guerra dei Trent’anni, poco più di venti anni dopo la pubblicazione dell’opera di Grozio, ha concluso l’epoca delle guerre di religione inaugurando quella delle guerre tra Stati-nazione. Essa determinò l’ascesa di questi ultimi come unici soggetti di diritto internazionale legittimati a scatenare un conflitto e determinò regole destinate a perdurare fino alla I Guerra Mondiale. Ciò ha inaugurato un sistema di rapporti internazionali fondato sulla nuda forza degli Stati e sull’equilibrio che ne deriva, su ciò che conviene alle loro classi dirigenti, rappresentate da autorità sovrane non più disposte a riconoscere potestà superiori o ad osservare norme che non siano da esse stesse prodotte.

La guerra come espressione della sovranità statale rimarrà da questo momento in poi, per tutta l’epoca moderna, il cardine sul quale i singoli Stati faranno leva per giustificare il perseguimento dei propri interessi economici e territoriali¹³⁵.

4. *Il giuspositivismo ottocentesco.*

Fu con l’affermarsi del giuspositivismo che la teoria del *bellum iustum* diventò uno strumento inutile per il diritto internazionale del XIX secolo.

Come scrive Bobbio: “*il positivismo giuridico, non prendendo in considerazione altro diritto che il diritto positivo, che è il diritto effettivamente osservato in una determinata società, scisse nettamente il giudizio su ciò che è giuridico dal giudizio su ciò che è giusto*¹³⁶”.

L’interesse degli studiosi si spostò definitivamente dallo *ius ad bellum* allo *ius in bello*, focalizzandosi sui requisiti formali della conduzione del conflitto.

La portata della nuova concezione, applicata al conflitto bellico, determinò un comportamento tra gli Stati “*come se non esistesse di fatto alcuna regola comunemente accettata per distinguere guerre giuste da guerre ingiuste.*

*In altre parole, gli stati considerano la guerra come una procedura sempre lecita*¹³⁷”.

Una teoria che prenderà sempre più spazio fino ad arrivare all’estrema posizione politica e militare di Karl von Clausewitz, generale prussiano, che definirà la guerra come un atto di forza per i cui fini non esistono limiti: un puro atto di

¹³⁴ Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹³⁵ Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹³⁶ N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1991, p. 62.

¹³⁷ Bobbio, *Il problema della guerra*, cit., p. 63.

violenza il cui obiettivo è costringere l'avversario ad eseguire la volontà del più forte¹³⁸. Una teoria che resisterà in modo tenace durante tutto il periodo del colonialismo fino alla Prima Guerra Mondiale.

5. *Il XX secolo.*

Il principio restò dominante fino alla I Guerra Mondiale.

Il diritto internazionale bellico non era interessato più alla giustificazione del conflitto quanto piuttosto alla regolamentazione della violenza tra i belligeranti¹³⁹.

Con le Convenzioni dell'Aja, dal 1907 in poi, si assistette al progressivo intento di codificare, attraverso convenzioni e protocolli, norme consuetudinarie e accordi tra gli Stati in materia di *ius in bello*.

Tale sistematizzazione può essere sintetizzata in quattro regole generali¹⁴⁰, per cui l'uso della forza in un conflitto armato deve:

- essere limitato ai belligeranti e, solo collateralmente, interessare la popolazione civile;
- essere circoscritto agli obiettivi militari;
- escludere armi particolarmente insidiose e micidiali;
- essere delimitato alle zone di guerra.

Si tratta di una serie di limitazioni, che hanno indotto all'uso dell'espressione 'diritto internazionale umanitario' in sostituzione dell'originario 'diritto bellico'¹⁴¹.

La "guerra giusta", messa in ombra dal positivismo ottocentesco, riemerse durante la II Guerra Mondiale come strumento teorico sia per legittimare il conflitto, come nel caso della "teoria della superiorità della razza" nazista, sia per opporsi alle teorie bellicistiche.

Dopo il conflitto, si cercò di far rientrare il concetto di "guerra giusta" all'interno del nuovo ordine internazionale. Il giurista austriaco Hans Kelsen risulta tra i più importanti in quest'ultimo ambito. Egli sostenne il primato del diritto internazionale sui singoli ordinamenti statali e riutilizzò l'idea di "guerra giusta" come diretta emanazione dell'ordinamento giuridico mondiale:

¹³⁸ Preston, Wise, *Men in Arms*, cit., p. 286.

¹³⁹ Calore, "Guerra giusta", <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹⁴⁰ Il Protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. 48, 51 e 57.

¹⁴¹ Calore, "Guerra giusta", <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

“la guerra è ammissibile, secondo il diritto internazionale generale, soltanto come reazione contro la violazione del diritto internazionale, cioè contro la violazione degli interessi di uno stato, contro la quale questo stato è autorizzato dal diritto internazionale generale a reagire con la guerra o la rappresaglia. Come quest’ultima, la guerra stessa, se non è una sanzione, è un delitto. Questo è il cosiddetto principio del bellum iustum.”

Secondo l’interpretazione sostenuta da Calore¹⁴² la guerra giusta in questo caso non ha nessuna base morale o religiosa differentemente da quella medievale e, al contempo, non si legittima come semplice appannaggio della sovranità degli Stati. Il dettato normativo internazionale viene presentato come unica fonte di legittimazione; ciò rappresenterebbe un salto in avanti rispetto alla precedente filosofia dei rapporti tra Stati-nazione, in base alla quale il ricorso alla guerra nelle controversie internazionali era percepito come un diritto acquisito.

Da questo modello nasce la concezione di guerra come “giuridicamente lecita” quando rientri tra i casi normativi previsti dalla comunità internazionale, secondo i trattati in vigore. Il “sistema di sicurezza collettiva” delineato dalla Carta ONU¹⁴³ esprime chiaramente questa visione secondo la quale si sarebbe dovuto circoscrivere entro limiti rigorosi l’uso della forza armata, il quale avrebbe dovuto essere stato autorizzato caso per caso, dopo attenta valutazione, dagli organi rappresentanti la comunità internazionale.

6. *La guerra nella società contemporanea.*

Norberto Bobbio affronta la teoria della “guerra giusta”¹⁴⁴ secondo un approccio giuridico che in questa sede si rivela essere molto interessante. Tralasciando le guerre di difesa, ritenute sempre ammissibili, le guerre d’offesa invece sono sempre state oggetto di giustificazioni, il più delle volte condotte per riparare un torto subito o per punire un colpevole.

Egli attua un parallelo tra il processo giudiziario ed il processo bellico, inteso come espediente per risolvere una contesa sorta tra soggetti non sottoposti alla medesima legge. In ogni procedura giudiziaria si distinguono il processo di cognizione ed il processo di esecuzione.

¹⁴² Calore, “Guerra giusta”, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>.

¹⁴³ Carta ONU, 1945, artt. 39-43.

¹⁴⁴ N. Bobbio, *La guerra nella società contemporanea*, Milano 1976, pag. 52.

Il primo di norma necessita di due requisiti fondamentali per essere considerato ‘lecito’:

- la certezza del diritto e quindi dei criteri di giudizio,
- l'imparzialità di chi giudica.

Un processo di cognizione infatti è in grado di stabilire chi ha ragione e chi ha torto, o detto in altri termini, differenziare tra il giusto e l'ingiusto, in base a questi due principi. Sotto questo aspetto le varie teorie della “guerra giusta” presentano una grave debolezza visto che né l'uno né l'altro criterio sono soddisfatti.

Per quanto riguarda il primo profilo si è sempre cercato invano di dettare un paniere di giustificazioni che potesse essere usato come criterio distintivo, ma i tentativi fallivano ogni qual volta entrambi i belligeranti rientravano ‘nel giusto’.

“Chiaro che per una procedura il cui scopo è di stabilire chi ha ragione e chi ha torto non c'è maggior prova del suo insuccesso che il dover prender atto alla fine che tutti e due i contendenti hanno ragione¹⁴⁵.”

Il secondo criterio, l'imparzialità di chi giudica, è ancor più inesistente del primo nel processo bellico poiché chi decide della giustizia o dell'ingiustizia di una guerra è sempre una parte in causa e non un terzo imparziale.

Per quel che riguarda il processo di esecuzione, differentemente da quello di cognizione, sembrerebbe che in un primo momento la guerra sia adatta al confronto essendo quest'ultima presentata come pena, o meglio come sanzione al servizio del diritto che si tramuta in forza.

Tuttavia tale similitudine è ingannevole, spiega Bobbio, poiché se per ‘sanzione’ si intende un male inflitto al colpevole in base ad una norma giuridica; la sconfitta bellica non è all'altezza del paragone. Non vi è nessuna garanzia che tale male sia inflitto a chi ha torto, come non vi è neanche la certezza che chi vince sia chi abbia più diritto, poiché è la forza ad essere decisiva, non la sua legittimità.

In sintesi: *“una qualsiasi procedura giudiziaria è istituita allo scopo di far vincere chi ha ragione. Ma il risultato della guerra è proprio l'opposto: è quello di dar ragione a chi vince¹⁴⁶.”*

Oltre che i singoli aspetti, di norma lo scopo di una procedura giudiziaria all'interno di un ordinamento è la restaurazione dell'ordine costituito. Si presume

¹⁴⁵ Bobbio, *La guerra nella società contemporanea*, cit., p. 52.

¹⁴⁶ Bobbio, *La guerra nella società contemporanea*, cit., p. 52.

che l'ordine costituito sia 'giusto' ed ogni tentativo di rovesciarlo sia 'ingiusto', e perciò tramite il processo si impediscono tali tentativi.

Secondo questa prospettiva, muovendoci sul piano bellico, la distinzione tra guerre 'giuste' e guerre 'ingiuste' non ha più alcuna ragione d'essere. Essendo le varie teorie della "guerra giusta" volte a conservare l'ordine costituito, tutte le rivoluzioni sarebbero a priori 'ingiuste' poiché sovversive di tale ordine.

Anche in tale caso queste teorie mostrano la loro fragilità se si volge lo sguardo alle numerose guerre di liberazione europee e guerre d'indipendenza degli stati coloniali. Ad oggi esse sono pacificamente considerate pienamente legittime nonostante anche queste, come ogni rivoluzione, abbiano trovato la propria giustificazione dopo, a cose fatte, quando l'ordinamento nuovo si era costituito.

La guerra difensiva, come anticipato in precedenza, è considerata sempre lecita dagli studiosi ad esclusione delle dottrine non violente. È abbastanza intuitivo il motivo che la legittima, esattamente come lo è per la legittima difesa del singolo cittadino.

Nel diritto internazionale odierno risultano due interpretazioni principali di tale principio: una più 'ristretta' come risposta violenta ad una violenza in atto; un'altra invece più 'estesa', nella quale si sostiene la legittimità di una risposta violenta anche se l'offesa della controparte sia solo temuta o minacciata (c.d. legittima difesa preventiva).

Tuttavia con l'avvento dell'arma nucleare entrambe le versioni di tale principio sono state messe a dura prova.

Per quanto riguarda il primo aspetto, sembra sia ormai chiaro che l'esistenza di tali armi abbia finalità deterrente dall'attacco di altri stati. Per ciò che concerne l'utilizzo, gli Stati nucleari sostengono a spada tratta la loro finalità puramente difensiva. Tuttavia la loro stessa natura rende inattuabile la legittima difesa in senso 'stretto' e la loro forza distruttrice rende vano qualsiasi criterio applicativo. La grande maggioranza degli esperti, sia in ambito scientifico che in quello militare, hanno chiarito più volte come in un'ipotetica guerra nucleare il vincitore è chi sferra e porta a segno il primo colpo distruggendo la capacità di risposta dell'avversario. Pertanto, nella migliore delle ipotesi, l'applicazione del principio in questione implicherebbe la risposta dell'aggredito con gli stessi strumenti portando alla soccombenza di entrambe le parti.

Nel caso invece della legittima difesa c.d. preventiva, quando l'attacco sia temuto o minacciato, o addirittura già pianificato ma non ancora eseguito, l'arma atomica si rivela totalmente inadeguata ad eliminare il pericolo poiché non rispetta il principio di proporzionalità. Se l'attacco atomico non è stato ancora sferrato lo Stato ha a disposizione una vasta gamma di soluzioni 'minori' per impedire efficacemente ed in modo mirato l'offensiva avversaria, a contrario, l'arma atomica non sarà mai proporzionata al pericolo, requisito necessario per rientrare nell'ambito della legittima difesa, anche preventiva.

“Il che ci porta a concludere che allo stato dei fatti l'apparato termonucleare è più un mezzo per scoraggiare la guerra altrui che un mezzo per mettere in atto la guerra propria. A meno che si concepisca una guerra di brutale aggressione che tenda a realizzare la situazione opposta a quella su cui si fonda la guerra di difesa, non la situazione dell'eguaglianza tra delitto e castigo, ma quella del delitto impunito. Ma è ovvio che in questo caso siamo ormai al di fuori della guerra di difesa e cade ogni possibilità di giustificazione¹⁴⁷.”

¹⁴⁷ Bobbio, *La guerra nella società contemporanea*, cit., p. 52.

CAPITOLO IV

CONCLUSIONE

1. *Il ruolo dei feziali alla luce della ricerca.*

Come precedentemente anticipato, universalmente accettata in dottrina sembra essere la figura dei feziali come sacerdoti dell'età arcaica, scomparsi già nella media Repubblica intorno al III sec a.C. e sostituiti dai legati senatori a causa della crescente laicizzazione dello stato e della maggiore complessità delle relazioni diplomatiche per poi essere recuperati in un secondo momento ad opera di antiquari del II e I sec. a.C. per fini propagandistici.

Dall'analisi delle fonti tuttavia sembra emergere una realtà diversa.

Prima di tutto, è importante adottare un punto di vista storico-giuridico.

Gli antichi rituali (*foedus, belli indictio, deditio*) descrivono i feziali come sacerdoti esperti di procedure legali, escludendo un loro ruolo nella definizione del contenuto del conflitto: è molto probabile che non ebbero mai alcun ruolo decisionale di tipo politico-diplomatico.

L'analisi delle ambascerie che contano sia *fetiales* sia *legati*, insieme o in momenti diversi, mostra come vi sia una chiara distinzione tra le loro competenze. Inoltre, le richieste di pareri consultivi da parte del Senato all'inizio del II sec. a.C. rivelano che i feziali continuarono a portare avanti un delicato ed importante ruolo d'attività giurisprudenziale per l'Urbe.

La descrizione tramandataci dalle fonti degli autori del I sec. a.C. come Livio, Dionigi di Alicarnasso e Cicerone sembrano confermare il loro ruolo di sacerdoti-giuristi, separati dall'apparato diplomatico e la sopravvivenza dello *ius fetiale*, anche se adattato alle nuove esigenze dell'imperialismo romano.

A tutt'oggi non si è giunti ad un orientamento uniforme sui motivi che ne decretarono la scomparsa.

A parer mio, la laicizzazione del diritto, la crescita di un complesso sistema diplomatico e l'espansione hanno sicuramente contribuito, ma non bastano a spiegarne l'uscita di scena dalla storia.

Innanzitutto, Non vi fu mai una vera e propria 'laicizzazione' della procedura nel senso moderno del termine. Le istituzioni rimasero sempre fortemente condizionate dalla *religio* con la quale anche gli istituti giuridici continuarono a confrontarsi.

Come detto in precedenza *lex* divina e *lex* umana venivano considerate parte della medesima *societas*. Una simile percezione del diritto e della religione ci aiuta a spiegare il ruolo di quest'ultima nella dinamica dei rapporti tra cittadini, istituzioni e poteri nel sistema giuridico romano.

Per il secondo punto, con la crescita del complesso sistema diplomatico, la figura dei *legati* senatori, incaricati di portare avanti le trattative, divenne di certo più visibile rispetto ai *fetiales*, incaricati del mero vaglio del rispetto delle procedure religiose.

Ciò tuttavia non nega la continuazione della loro attività, come testimoniato in occasione delle guerre contro Filippo V e Antioco III viste in precedenza e come sostenuto dalla più recente dottrina¹⁴⁸.

Anzi, non vedo perché in un sistema in cui le alleanze sono parte integrante dell'apparato di difesa e controllo, un collegio di esperti che rassicurasse il Senato del rispetto della *pax deorum* nell'interazione con gli stati *clientes* dovesse scomparire.

Per ultimo, sempre secondo lo stesso indirizzo dottrinale, l'espansione mediterranea sembra ne abbia provocato la scomparsa dai campi di battaglia per motivi pratico-logistici ma non dal sistema istituzionale, all'interno del quale, come detto pocanzi, sembra abbiano continuato la loro attività con funzioni consultive.

Di conseguenza: se la laicizzazione dello Stato non determinò una diminuzione dell'importanza che i romani attribuivano alla *religio*; se la crescita di un complesso sistema diplomatico comportò l'adattamento e non la scomparsa del collegio di fronte alla nuova figura dei *legati*, come sostenuto da Turelli¹⁴⁹; e se, infine, l'espansione ne provocò solo la sparizione dai campi di battaglia, sempre secondo lo stesso indirizzo dottrinale; potrebbero esserci state anche altre ragioni che determinarono la scomparsa dei *fetiales*.

Una causa in più da aggiungere a questi fattori potrebbe essere l'abbandono del sistema 'clientelare' avutosi alla fine della Repubblica¹⁵⁰.

Questo cambiamento determinò il passaggio, durante la dinastia Giulio-Claudia, da un sistema di controllo indiretto in cui la diplomazia rivestiva un ruolo di

¹⁴⁸ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., p. 257.

¹⁴⁹ Turelli, "Audi Iuppiter", cit., pp. 255-259.

¹⁵⁰ Badel, Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, cit., pp. 124-125.

primo piano ad un sistema di controllo diretto dei territori sottomessi¹⁵¹, con confini ben delineati e ben difesi.

La politica diplomatica del Senato romano cambiò radicalmente¹⁵², influenzando di riflesso sulla figura dei feziali, ma anche su quella dei *legati*.

Questi ultimi infatti differentemente dai feziali non scomparvero, ma a partire da Augusto cominciarono ad eseguire principalmente compiti amministrativi e militari e non più diplomatici, come testimoniato dalle figure del *legatus Augusti pro praetore* e del *legatus legionis*¹⁵³.

Il nuovo sistema di controllo diretto dei territori perdurerà per tutto l'alto Impero fino al III sec. d.C. Dopodiché i Romani, non avendo più la forza per continuare una tale struttura, passeranno ad un altro sistema di tipo difensivo volto non più ad assicurare l'egemonia dell'Impero ma bensì la sua sopravvivenza¹⁵⁴.

Nel momento in cui Roma, a partire dalle guerre civili della tarda Repubblica, cominciò ad abbandonare la diplomazia del sistema 'clientelare' come mezzo attivo di controllo e strumento di deterrenza¹⁵⁵, il compito giuridico consultivo dei *fetiales* non dovette avere più ragion d'essere vista l'importanza marginale che ormai la diplomazia ricopriva nel sistema di difesa romano.

2. *Bellum iustum e "guerra giusta" oggi.*

La guerra rappresenta il momento di esercizio della violenza riconosciuta dall'ordinamento giuridico, in quanto promanante dall'autorità legittima.

Il *bellum iustum* dello *ius fetiale* andrebbe inteso come una forma di giuridicizzazione di un certo tipo di conflitto¹⁵⁶. L'aggettivo *iustum* stava a significare la conformità di quella guerra al sistema giuridico, come la sua stessa radice *ius* indica. L'azione giusta, cioè, si aveva perché in conformità al diritto e non invece per il raggiungimento di un fine ultimo altamente desiderabile.

Il giusto, seguendo il pensiero di Bobbio, vedrebbe la sua ragion d'essere nel 'legale'¹⁵⁷.

¹⁵¹ Luttwak, *La grande strategia*, cit., cap. II.

¹⁵² Badel, Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, cit., pp. 124-125.

¹⁵³ Dio. Cass. 53.13.

¹⁵⁴ Luttwak, *La grande strategia*, cit., cap. III.

¹⁵⁵ Luttwak, *La grande strategia*, cit., cap. II.

¹⁵⁶ Calore, *I conflitti armati nella Roma arcaica*,

file:///C:/Users/marco/Downloads/I_CONFLITTI_ARMATI_NELLA_ROMA_ARCAICA.pdf (2015).

¹⁵⁷ N. Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, 1970, pp. 79-93.

Oggi, dopo le atrocità della Seconda guerra mondiale, la guerra è ripudiata sia a livello nazionale che internazionale, relegata a risposta eccezionale (*extrema ratio*) in caso di aggressione.

L'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite statuisce appunto che:

“Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite...”

Mentre la nostra Costituzione all'art. 11 dichiara:

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali...”

Bisogna però rilevare che le buone intenzioni, manifestate nella Carta ONU ed in varie carte costituzionali come quella italiana, non sono riuscite ad eliminare la guerra. L'umanità continua ad essere afflitta da scontri armati convenzionali, giustificati spesso con il raggiungimento di un fine ultimo altamente desiderabile che va ben oltre il dato giuridico.

Si assiste ad una sorta di ritorno dello schema della “guerra giusta”, che sembrava ormai tramontato definitivamente e che invece risorge, ora come difesa dei diritti primari dell'uomo, come accadde contro il genocidio degli albanesi in Kosovo, dove l'intervento Nato andò oltre il principio di sovranità dello Stato serbo; ora come lotta contro il male, come accadde per le guerre “*morally necessary*” in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 2003.

Nello specifico, in quest'ultimo caso, dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 un folto gruppo di intellettuali statunitensi pubblicò un lungo documento per sostenere l'azione bellica intrapresa da J.W. Bush.

Rifacendosi nella sostanza al concetto di “guerra giusta” essi sostennero che in alcuni casi “*war is not only morally permitted but morally necessary*”¹⁵⁸.

Questa retorica purtroppo non è nuova al mondo occidentale, in essa riecheggiano i vari discorsi e proclami del passato volti a giustificare la guerra con motivazioni metagiuridiche morali o religiose.

*«Nel nome di Dio, diceva la lettera, vi imploro di portare tutti i soldati fedeli a Cristo [...] Se verrete, riceverete il giusto guiderdone nell'alto dei cieli; se non verrete, ricadrà su di voi il castigo di Dio*¹⁵⁹.»

¹⁵⁸ D. Blankenhorn, *The islam/West Debate*, 2005, p. 26.

¹⁵⁹ Urbano II, *Appello di Clermont*, Concilio di Clermont, 1095.

Con queste parole venne indetta la prima crociata, motivata da un fine “giusto” altamente desiderabile. La liberazione della terra santa infatti sembri rientri perfettamente nello schema ‘non solo moralmente permessa ma moralmente necessaria’ se vista con gli occhi di un fedele dell’epoca.

Di fatto, questa retorica che spinge la guerra come un imperativo morale volto al raggiungimento di un fine altamente desiderabile se analizzata a fondo risulta essere contraddittoria.

Nel caso americano ad esempio tale teoria rischia di giustificare anche la controparte.

La c.d. *Jihad* per l’appunto, professata dagli ideologi delle organizzazioni terroristiche islamiche quali Al-Qaeda, intesa come “azione militare religiosamente giustificata al fine di creare un ambiente universale islamico”¹⁶⁰ rientra perfettamente in tale schema.

Per questi motivi, l’utilizzo di concetti metagiuridici come la moralità non dovrebbero essere utilizzati per giustificare l’azione bellica, sia perché tendono a variare in base all’indicazione geografica, sia perché sono concetti ambigui, facilmente manipolabili da singoli Stati ambiziosi o *lobby* in cerca di potere.

Bisognerebbe far fronte comune ed implementare gli strumenti internazionali già a disposizione ponendo il valore della ‘legalità’ come unica ipotesi di ‘legittimità’ della guerra e astenersi per sempre dall’uso dell’espressione “guerra giusta”, poiché ciò che è giusto per noi non lo sarà mai per il nostro nemico.

Marco Romolo

¹⁶⁰ G. Vercellin, *Jihad. L’islam e la guerra*, Firenze, 2001, p. 31.

BIBLIOGRAFIA

- Cristhophe Badel, Hervé Inglebert, *L'Impero Romano in 200 mappe*, Parigi, 2014.
- David Blankenhorn, *The islam/West Debate*, 2005.
- Norberto Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1991.
- Norberto Bobbio, *La guerra nella società contemporanea*, Milano 1976.
- Norberto Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, 1970.
- Antonello Calore, *I conflitti armati nella Roma arcaica*, file:///C:/Users/marco/Downloads/I_CONFLITTI_ARMATI_NELLA_ROMA_ARCAICA.pdf (2015).
- Antonello Calore, *'Bellum Iustum' e ordinamento feziale*, <http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Calore-bellum-iustum-ordinamento-feziale.htm> (2005).
- Antonello Calore, *Bellum Iustum tra etica e diritto*, <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Calore-Bellum-iustum-etica-diritto.htm> (2006).
- A. Calore, *"Guerra giusta" tra presente e passato*, <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Calore-Guerra-giusta.htm>, Brescia, 2003.
- Antonello Calore, *Forme giuridiche*, Brescia, 2003-2004.
- Maria Floriana Cursi, *Il carattere paradigmatico della classificazione dei foedera*, Napoli, 2006.
- Maria Floriana Cursi, *La struttura del 'Posliminium' nella Repubblica e nel principato*, Napoli, 1996.
- Guido Fusinato, *Dei feziali e del diritto feziale*, Roma, 1884.
- Giovanni Lobrano, *Qualche idea, dal punto di vista del diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità*, <http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Lobrano-Diritto-romano-principio-laicita.htm>.
- Edward N. Luttwak, *La grande strategia dell'Impero Romano*, 1976.
- Richard Preston, Sydney Wise, *Men in Arms -Una storia sociale della guerra*, Bologna, 2015.
- Natale Rampazzo, *Iustitia e Bellum – Prospettive storiografiche sulla guerra nella Repubblica romana*, Napoli, 2012.

Francesco Sini, *Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana*,
<https://core.ac.uk/download/pdf/11686399.pdf> (2007).

Giovanni Turelli, “*Audi iuppiter*” - *Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana*, Milano, 2011.

Giorgio Vercellin, *Jihad. L’islam e la guerra*, Firenze, 2001.